

Bullettino

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO

111



ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI

2009

Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*.

1. *Prima del livello*

Fra le *cartule* longobarde conservate provenienti da Pisa non figurano documenti coi quali un proprietario permette che sulla sua terra risieda un altro, vi lavori e ne usufruisca in qualche modo, corrispondendogli per questo, sistematicamente e periodicamente, una prestazione d'opera o i frutti del lavoro, un censo o una pensione in denaro. Il primo che delinea un rapporto di questo tipo è dell'anno 799. Difficilmente ciò potrebbe portare a conclusioni su particolari situazioni economiche, specifiche della zona e dei suoi proprietari per quel periodo. Più ragionevole, e non soltanto più facile, sarà legare questa assenza a vicende di tradizione documentaria, particolarmente sfortunata.

* Le citazioni di *Leges* longobarde, di capitolari e i rinvii alle *Formulae* si riferiscono, se non indicato altrimenti, alle edizioni dei *Monumenta Germaniae Historica*. Abbreviazioni bibliografiche impiegate: *Carte AAP 1* = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo Arcivescovile. 1 (720-1000)*, ed. A. Ghignoli, Pisa 2006 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Fonti, 11/1); *CDA* = *Codex diplomaticus Amiatinus*, ed. W. Kurze, 4 voll., Tübingen 1974-2000; *CDL* = *Codice diplomatico longobardo*, I-II, ed. L. Schiaparelli, Roma 1929-1933 (Fonti per la storia d'Italia, 62-63); *ChLA XXII* = *Chartae Latinae Antiquiores, Part XXII*, edd. A. Petrucci - J.O. Tjäder, Dietikon-Zurich 1983; *ChLA XXVII* = *Chartae Latinae Antiquiores, Part XXVII*, ed. J.O. Tjäder, Dietikon-Zurich 1992; *ChLA XXXVI* = *Chartae Latinae Antiquiores, Part XXXVI*, ed. G. Nicolaj, Dietikon-Zurich 1990; *ChLA XXXVII* = *Chartae Latinae Antiquiores, Part XXXVII*, ed. P. Supino Martini, Dietikon-Zurich 1990; *ChLA XXXIX* = *Chartae Latinae Antiquiores, Part XXXIX*, ed. F. Magistrale, Dietikon-Zurich 1991; *ChLA2, LVIII* = *Chartae Latinae Antiquiores, 2. Series, Part LVIII, Italy XXX (Pisa e Volterra)*, ed. A. Mastruzzo, Dietikon-Zürich 2001; *Mem. e doc.* = *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, IV/2, con *Supplemento e Appendice*, cur. D. Bertini, V/2 e 3, ed. D. Barsocchini, Lucca 1818-1841; Pap. Tjäder = J. O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I-III, Lund-Stockholm 1955-1982.

La chiesa cittadina di S. Pietro ai Sette Pini – con ogni probabilità fondata negli anni di re Rachis (744-749) dall'arcidiacono Alateu, membro del clero cattedrale e appartenente a un importante gruppo parentale – aveva raccolto intorno a sé tante persone con tanti beni e ancor più documenti, andati perduti pressoché tutti. Fra quelli ricordati nel celebre elenco fatto redigere per Ghittia – verosimilmente una parente di Alateu che gli successe nella conduzione della chiesa¹ – c'era almeno una *cartula livellaria* fatta emettere da un certo Siculo allo stesso Alateu arcidiacono e a un altro Alateu². C'erano tuttavia anche *cartule convenientie*, le quali avrebbero potuto ben soddisfare la nostra ricerca di documenti di concessione di terre, così come del resto, eventuali *cartule promissionis*³.

Non ci si può muovere, infatti, fra le carte longobarde cercando propriamente il livello, ovvero quel contratto medievale così tipico esistente nel momento in cui la prassi notarile italiana – di un medioevo abbastanza circoscritto, più o meno dal secolo IX al XII – giunse a elaborare per esso un documento dalla forma riconoscibile e ricorrente chiamato *libellus*, e i ceti proprietari – ai quali appartenevano pienamente anche i *notarii* – lo accolsero come rappresentazione valida e aderente a una situazione di concessione (o di detenzione, vista dalla parte del concessionario) di *res immobiles*.

Quale situazione, esattamente? La sostanza di questo contratto sta nelle condizioni stabilite in ogni singolo caso, in quel «in tali ordine ut» che in ogni *libellus*-documento servirà ad annunciare quelle condizioni e che, in definitiva, costituirà sia il *nomen* del contratto (il *libellario ordine / libellario nomine*) sia il fulcro del documento, qualunque sia il formulario con il quale, in un determinato territorio, come testo si è tipizzato. In ciò sta la sua fortuna e la sua peculiarità. Le forme tipiche assunte dal livello saranno anche diverse da regione a regione, e in alcuni casi la caratterizzazione potrà coinvolgere anche la sostanza. Nella zona di Roma, per esempio, dal X al XII secolo, non solo si è nelle condizioni di registrare un uso consapevolmente distinto fra la forma del “nuovo” contratto di livello e quella arrivata attraverso la tradizione dell'enfiteu-

¹ Cfr. A. Ghignoli, *Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo. II. Il breve de moniminas per Ghittia*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 106/2 (2004), pp. 1-69: 38-69.

² *Ibid.* p. 43, documento 25 dell'elenco (= *Carte AAP 1*, doc. n. 10, p. 27).

³ Le *cartule convenientie* sono 2, mentre risulta una *cartula promissionis* soltanto: v. Ghignoli, *Su due famosi documenti* cit., p. 43 (documenti 14, 28, 36 dell'elenco).

si – questo sì, contratto antico –, ma anche di individuarne la ragione nella differente collocazione sociale dei concessionari, e constatare una certa durata costante del contratto⁴. Non potremmo dire lo stesso per la Tuscia in genere e, come vedremo, per Pisa in particolare, dove situazioni che lo storico percepisce o sa diverse – quanto a rapporti di forza, economici, sociali – non ricevono traduzione in forme documentarie differenti.

Ogni tentativo classificatorio del livello – che sia volto a combinare elementi differenti per teorizzarne, come contratto, una lunga durata (dal IV al XII secolo) oppure che abbia, più legittimamente, cercato fra tutte le sue variabili quella elevabile a costante per stabilire una sua propria “forma” – è destinato inesorabilmente a fallire per le contraddizioni che lo stesso procedimento di classifica genera, a petto di una prassi che non si riesce mai a padroneggiare esaustivamente⁵. La prospettiva, che proprio dalla prassi si apre è, invece, di varietà. E la migliore lezione da trarne è quella della storicizzazione⁶.

Il livello non è un contratto romano⁷. Non esiste, pertanto, un problema di forme documentarie ereditate e di “strutture tradizionali” persistenti nel dettato documentario longobardo, che invece si pone per i documenti di vendita e di donazione⁸.

Nel periodo longobardo la situazione generica di un *dominus* che cede *res* proprie a un altro, senza che costui ne diventi per questo il nuovo proprietario, è attestata da tante tracce, del resto assai conosciute. Il re, per esempio, può cedere beni del proprio fisco per larghezza, e non sempre dietro pagamento di un *ficto*, senza che per questo il publi-

⁴ M. Lenzi, *La terra e il potere. Gestione delle proprietà e rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso Medioevo (secoli X-XII)*, Roma 2000, pp. 28-29.

⁵ È il limite più evidente delle opere di Pivano, al quale però si deve il lavoro fondamentale di avvio degli studi sui contratti agrari: S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino 1904 (rist. anast. 1969); Pivano, *Origine del contratto di livello*, «Rivista di storia del diritto italiano», 1/3 (1928), pp. 468-482; Pivano, *Prearie e livelli*, Torino 1962 (Università di Torino; Memorie dell'Istituto giuridico; Serie II, Memoria CVIII).

⁶ Lezione che si apprende da P. S. Leicht, *Libellario nomine. Osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono*, «Studi senesi», 22 (1905), pp. 283-351.

⁷ Cfr. A. Ghignoli, *Note intorno all'origine di uno ius libellarium*, «Archivio storico italiano», 156 (1998), pp. 413-446.

⁸ Sul problema dell'eredità antica nei documenti longobardi cfr. da ultimo F. Bougard - A. Ghignoli, *Elementi romani nei documenti longobardi?*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle) I. La documentation*. Rencontre des 12 et 13 juin 2008. Rome, in corso di stampa.

cum come proprietario scompaia. Scendendo nella società longobarda dei liberi, dal famoso Roth. 227 emerge come normale una pratica di concessioni, che è evocata nel testo edittale coi termini *libellus* e *praestare*, termini tecnici delle pratiche di concessione della tarda antichità fino al VI secolo⁹, quando si usava denominare *libellus* la richiesta scritta inoltrata ai *domini* per ottenere beni in concessione ma – attenzione – ai titoli più vari: a titolo di locazione o di enfiteusi o come cessione di *iure perpetuo*¹⁰. Ancora in un testo normativo longobardo ma più tardo, Liutp. 92, la situazione di un libero, non proprietario, che risiede sui beni di un altro viene sintetizzata con la laconica espressione *livellario nomine*¹¹ ovvero: «secondo le condizioni stabilite nella scrittura – *libellus* – servita a richiedere o comunque a ottenere la residenza su quei beni». Questa appare infatti, a nostro avviso, l'interpretazione più legittima, anche perché l'espressione ha, con ogni probabilità, come suo proprio modello il *livellario nomine* dell'epistola V, 7 di Cassiodoro¹². Come espressione tardoantica e aulica non sorprende trovarla qui, nell'Editto, o nei precetti dei re¹³. Lontano dalla corte regia, le situazio-

⁹ «De emptionibus et vinditionibus. Si quis comparaverit terram, id est solum ad aedificandum, aut casam mancipiata et quinque annos inter praesentes personas possederit, posteaque ipse vinditor aut heredes eius pulsaverit, dicendo quod praestisset, nam non vindedisset: ostendat libellus scriptus ubi rogatus fuisset praestandi [...]». Si affronta il caso in cui una vendita – pur senza carta ma per dazione di prezzo regolare – venga attaccata fraudolentemente proprio dal venditore, che potrebbe sostenere di aver dato il bene non in vendita ma per concessione – *praestisset* – aspettando, guarda caso, cinque anni, un tempo tradizionale, nella locazione romana, per il rinnovo. A tutela dell'acquirente attaccato il re impone al venditore l'esibizione obbligatoria del (presunto) *libellus*. La traduzione di *praestare* con 'dare a prestito' (in *Le leggi dei longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, cur. C. Azzara - S. Gasparri, Milano 1992, p. 67) rende dunque praticamente muta questa fonte sull'informazione sua più preziosa.

¹⁰ Cfr. Ghignoli, *Note intorno all'origine* cit., p. 426.

¹¹ Liutp. 92: «Si quis liber homo, in terra aliena resedens livellario nomine homicidium fecerit et fugam lapsus fuerit, tunc ille, in cuius terra ipse homicida habitavit, habeat spatium in mense uno ipsum hominem perquirendum; et si eum invenerit, licenciam habeat ipsum hominem, quamvis liber sit, conpraehindendum et tradendum in manus illius cui homicidium fecit. Et si hoc non fecerit, dare deveat mediaetatem de omnibus rebus movilibus, excepto tectoras, quas in ipsa casa ipse homicida habuit. Quod si nec hoc voluerit facere ipse cuius terra est, dare deveat livellario nomine ipsa terra ei, cui homicidium factum est, ut reddat ei exinde, sicut ille reddebat, qui ipsum homicidium fecit. Tamen de his trebus capitulis in illius sit potestatem elegendi, cuius terra est, ut faciat exinde unam qualem voluerit».

¹² Cfr. Ghignoli, *Note intorno all'origine* cit. p. 431.

¹³ Le occorrenze nei precetti sono però solo per Adelchi: *Codice diplomatico longobardo*, III/1, ed. C. Brühl, Roma 1973 (Fonti per la storia d'Italia, 64), nn. 37 e 38. Si trat-

ni non inquadrabili come vendite o donazioni sono documentate dagli scrittori di carte come *placita* e *convenientiae*, dunque come patti. E questa specie di «zona franca», come è stata definita¹⁴, dove in un primo momento trovano posto anche le permutate, è il luogo di tutti quei vari accordi fra *domini* e liberi non proprietari, che possiamo definire contratti agrari, anche se non sempre¹⁵.

ta di due precetti in favore di S. Salvatore di Brescia, rispettivamente del 766 gennaio 20 e 766 marzo 3, nella tradizione di copie del secolo XII della stessa mano, su cui l'editore Brühl non manifesta alcun sospetto. Nel primo documento Adelchi conferma «in ipso sancto cenobio ... omnibus rebus mobilibus et immobilibus diversisque territoriis universisque edificiis familiis animalis atque vasa sacra, auro argento, erramenta, ferramenta, vel qualicumque scirfa, omnia ex omnibus in integrum, quibus inibi ex dono domnorum et genitorum nostrorum regum vel aliorum hominum atque per venditionem, commutationem seu *livellario nomine* undecumque aut per qualicumque genio vel titulo tam intra ipsam civitatem ... advenerint». Sembra indubbio, a rigore di logica, che *livellario nomine* indichi in questo passo un titolo per il quale un bene *advenerit* ed era posseduto in modo duraturo dal monastero. L'espressione, pertanto, potrebbe attingere alla stessa sfera semantica di Cassiodoro V, 7 (v. nota precedente) quindi alludere a concessioni perpetue elargite dall'alto, dal re: la sovranità longobarda avrebbe concesso beni e documentato il fatto non molto diversamente dal re Teodorico, dagli imperatori romani della tarda antichità, dagli arcivescovi della Chiesa ravennate. Nel secondo documento invece Adelchi afferma: «Quin etiam et firmamus inibi omnes cartulas de singulis rebus mobilibus et immobilibus atque de familiis idest donationes, venditiones, commutationes, obligationes atque *libellos* vel omne monimen, quod ad ipsum monasterium pertinet». In questo caso *libellos* potrebbe essere voce ambigua: potrebbe cioè indicare esemplari di documenti emessi dal monastero come concedente (e che il monastero conservava a prova e tutela del suo status di proprietario dei beni dati in concessione) o esemplari di documenti conservati dal monastero come beneficiario-ricevente (documenti che attestano beni avuti in concessione). Oppure stare semplicemente per scritture che recano condizioni per future proprietà come, per esempio, certe donazioni *post obitum*. E in proposito va ricordato che nelle carte l'unica volta che il termine viene impiegato è in *CDL*, n. 275 (anno 772 da Lucca, copia del secolo X), apparentemente come generico sinonimo di carta o scritto: nella formula di *rogatio* il notaio fa dire all'autore «Quam viro unc livello offerensionis et confirmationis Teoderam notarium scrivere rogavi», nella propria sottoscrizione, verosimilmente autografa nell'originale, l'autore che è un chierico invece scrive «Ego ... qui unc scripti firmitatis fieri rogavi ...». Il documento, che l'editore intitola *charta offerensionis* ma che non contiene il termine «carta», è in effetti la donazione di una terra da parte di un chierico a una chiesa, ma è fatta dall'autore «in tale enim tinore vel pretextu, ut ...» cioè con precise condizioni sulla gestione presente e futura della stessa terra a favore di un abate.

¹⁴ G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (Ius nostrum, 19), p. 56.

¹⁵ Come per esempio *CDL*, n. 55, il famoso documento che attesta la *varcinisca*, per il quale una ultima corretta lettura dimostra che non si tratta di una 'corvata' bensì di un servizio di stallaggio in via: P. Larson, *Tra «garzoni» e «guarcini»: note etimologiche*, «Archivio glottologico italiano», 75/1 (1990), pp. 74-90: 83.

La Chiesa ha una possibilità di inquadramento in più, che le viene data dal complesso di procedure di ordinazione dei preti da parte dei vescovi nelle chiese delle loro diocesi, che oltre ai *libelli* di richiesta emessi dai candidati per impetrare l'ordinazione, prevedeva l'emissione della *cartula* di conferimento da parte del vescovo e quella della promessa da parte del prete – la cosiddetta *manus* – di servire *canonice*. Nelle carte longobarde questi ultimi due tipi di scritture contengono già gli impegni e le regole non solo per l'*officium*, ma anche per la detenzione e la gestione delle *case et res* pertinenti alla *ecclesia*. Quel che nel VI secolo, ancora nelle Novelle di Giustiniano, era insomma *officium* degli *oeconomi*, degli *administratores* dei *patrimonia ecclesiarum*, ora è svolto dal prete. Presso certi vescovi, come quello di Lucca, lo stesso tipo di documentazione viene messo in atto anche quando il bene dato non è una chiesa con *res*, ma una semplice *casa*, un'azienda agraria e il concessionario non è un prete, ma un semplice *homo*¹⁶. In quest'ambito il modello che sembra dunque circolare, non senza mostrare continuamente modifiche, è piuttosto quello che mette in evidenza l'atto del ricevere la *res* da parte di un concessionario perché gli è stata data dal proprietario (eventualmente su richiesta); non il modello del *placito*, ovvero dell'accordo conveniente fra due persone. Non si può dire se lo scarto marca una differenza reale di rapporti: potrebbe più semplicemente significare l'efficacia di un modello di rituale documentario che da tempo regola certi rapporti fra le gerarchie ecclesiastiche. Merita tuttavia di essere sottolineato il fatto che anche nei casi che vedono applicato questo tipo di inquadramento – *petitio* al vescovo, atto del dare del vescovo, atto del ricevere e promessa da parte del prete/*homo* – è prevista la promessa del vescovo di attenersi a certe condizioni.

È possibile, allora, individuare in generale delle forme ricorrenti? Si è tentato di farlo assumendo come criterio il modo con cui viene aperta la rappresentazione della concessione/ricezione di *res*. D'altra parte, mentre è costante la struttura portante protocollare ed escatocollare (dalla invocazione simbolica alle sottoscrizioni), ch'è quella della *cartula* longobarda, appare estremamente vario il dettato al mezzo, dove si manifestano la situazione di partenza e le condizioni per il

¹⁶ Sostanzialmente concorde per un inquadramento della *manus* in questo contesto G. Petracco Sicardi, *Osservazioni sulla lingua dei contratti agrari altomedievali*, in *Atti del convegno di studi su lingua parlata e lingua scritta*, «Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 11 (1969), pp. 372-408: 390.

futuro della situazione nuova instaurata con l'accordo. L'assenza nel dispositivo delle *cartule* di questo tipo di strutture tradizionali ereditate dal passato non è tanto la piana conseguenza dell'inesistenza del livello fra i contratti antichi, è piuttosto un ulteriore segno della dissolvenza del contratto di *locatio-conductio* romano e dello sbriciolamento in tante pratiche diverse, sia dei rapporti fra *domini* e non *domini* frammentatisi in svariate situazioni economico-sociali, sia delle relative scritte, anche se spesso e volentieri venivano denominate *libelli*: dai *libelli securitatis* dei coloni di papa Gregorio I ai *libelli enfiteutici* di importanti concessionari degli arcivescovi di Ravenna. Vediamo allora le forme di questi *placita* e *convenientie* longobardi¹⁷, documenti che provengono tutti dalla Toscana¹⁸.

Innanzitutto vi sono due tipi di strutture che, con esiti diversi, mostrano come gli scrittori longobardi abbiano documentato le concessioni anche ricorrendo a stilemi e strutture delle carte di alienazioni definitive, permutate e vendite. La Forma I, infatti, apre il dispositivo con *Placuit atque convenit*, ovvero con l'inizio delle carte di permuta delle quali assume anche il generale andamento di questa parte del discorso, nonché la *rogatio* in due esemplari¹⁹. Essa sottolinea bene il *placitum* (la *convenientia*) seguito dalle promesse di mantenere quanto pattuito, costituendo così per il futuro l'aspettativa legittima – insomma la *lex* della situazione – instaurata con l'accordo²⁰. Non è peregrino immaginare che l'espressione *facere placito* significasse la stesura di patti – fossero agrari o accordi più ampi – proprio in questa forma²¹; mentre la Forma VII rappresenta il patto dal punto di vista di colui che concede, manifestandolo con una “struttura tradizionale” del testo della vendita –

¹⁷ Distinte con un numero romano, così come sono presentate *infra* in Appendice.

¹⁸ Proprio per l'impostazione diversa del nostro discorso, l'elenco dei documenti coinvolti non può coincidere con quello, ormai tradizionalmente citato, dei 14 o 15 contratti agrari riconosciuti per l'epoca longobarda: v. per esempio B. Andreoli, *Contratti agrari e patti colonici nella Lucchesia dei secoli VIII e IX*, «Studi Medievali», ser. III, 19 (1978), pp. 69-158.

¹⁹ Per confronto con le permutate nel CDL, v. nn. 113 e 160. Cfr. anche la formula 8 nelle *Formulae Andecavenses* per il *concamium*.

²⁰ Cfr. Liutp. p. 91 (e osservazioni, con bibliografia, in Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, «Archivio storico italiano», 162 (2004), pp. 624-627). Sulle *cartule convenientie*, in genere interviene ancora Liutp. p. 107. Poi Ahist. 16, nel quale pare tendenziale l'identificazione fra *convenientie* e *commutationes* nel caso che esse avvengano tra laici ed ecclesiastici.

²¹ Cfr. CDL, n. 247 (770 settembre 28, Lucca): v. *infra* Appendice, Forma 'breve'. Ancora più pertinente una testimonianza più tarda, anche perché non si tratta di una

«Consta me ... hac die firmasse et firmavi te ... » – salvo poi accogliere nello stesso testo la promessa di chi riceve, e *rogando* due carte con lo stesso tenore.

Le rimanenti forme privilegiano, di tutta la situazione, le promesse di entrambe le parti o la promessa di una delle due prevedendo sovente, anche se non regolarmente, la redazione di uno scritto complementare con la promessa dell'altra. Questo avviene attaccando direttamente il dispositivo con *ideoque promitto, repromitto, manu mea facio* e simili, oppure disponendo razionalmente – o dalla parte di chi dà o da quella di chi riceve – “fatto” e promessa insieme, in un testo aperto dalla formula di *voluntatis professio* seguita dalla dichiarativa «Manifestus sum quia ...»²². Si tratta delle promesse di comportamenti da tenere in relazione alle *res*, seguite dalla promessa di pena nel caso che quei comportamenti pattuiti non siano stati rispettati. Come si è detto, nel gioco delle *cartule promissionis* succede che anche il *dominus* documenti la propria promessa e la ceda al concessionario, sciogliendo in un atto bilaterale ciò che dal tipo di documentazione poteva anche assumere il tratto di una concessione dall'alto, di un ordine²³.

Gli scrittori longobardi sembrano aver dunque messo in atto una varia capacità di inquadrare entro una *cartula* le situazioni in cui il proprietario di una *res* dà a un estraneo al dominio la facoltà di risiedervi e di usu-

carta, ma di una *notitia* dorsale, nella quale il registro consuetudinario e volgare ha più gioco. Si tratta della annotazione scritta dallo stesso notaio rogatario sul verso di un livello pistoiese dell' 876, con il quale apparentemente non ha nulla a che fare: «Testi: Vincenti, Tasso, Taito, Ildipertu, Liutardo, Liuprandu, Tiavario. Fecit placito Martino quondam Liuprandu tibi Petro filio Gumperghe usque annos III porci pavolare, pena solidos ses, scrufa cum fito medietate» (per la trascrizione: *Chartae Latinae Antiquiores. Part XXV, Italy VI (Italia centrale: Firenze e Arezzo)*, edd. R. Marichal - G. Cavallo - J.O. Tjäder, Dietikon-Zurich 1986, n. 796, dove è però stato erroneamente datato all'anno 776). Una testimonianza straordinaria, anche per il contenuto, perché sono stati pressoché totalmente cancellati dalla tradizione documentaria altomedievale i documenti, che pure esistevano, di contratti di lavoro temporaneo come questo.

²² Formula, che appare un tratto originale della prassi documentaria d'epoca longobarda, di gran fortuna e di lunga vita, perché semplice e funzionale: sorregge narrazione della causa e disposizione del documento; cfr. Bougard-Ghignoli, *Elementi romani* cit.

²³ È appena il caso di rammentare che la promessa sostanzia la seconda parte anche nella forma n. 7, detta *securitas*, delle *Formulae Andecavenses*: « Et quia ad petitionem meam habuit pietas vestra, fecistis mihi beneficium de rem vestra ... et spondio vobis annis singulis cinsos soledus tantus ... ». Si tratta di struttura analoga a qualche esempio della Forma IV.

fruirne. La varietà degli esiti è il risultato più evidente e anche il più significativo. Rinviare, per dei confronti testuali, ai papiri latini di Ravenna²⁴ o a quel famoso esemplare di *libelli* da Aquileia del 698²⁵ o alla formula 7 di *securitas* delle Formule di Angers²⁶ ha senso a patto che serva a registrare, piuttosto, l'esistenza di tipologie alle quali affiancare poi, con immaginazione, tutti quei cenni alla documentazione in uso che le fonti non documentarie in senso stretto – come le *epistolae* di Gregorio I – contengono. Fra queste e le nostre emergenze del secolo VIII avremmo allora la migliore prova di una varietà vitale di scritture ai due capi estremi di uno stesso filone. Non è forse inutile insistere a sottolineare che il raccordo dal “prima” romano al “dopo” longobardo appare essersi fundamentalmente realizzato sul piano delle scritture pratiche in dotazione alla Chiesa in quanto *dominus*: sia di fondi dati a semplici coloni o concessi a personaggi eminenti sia, coi suoi vescovi, di chiese date ai preti col compito di officiarle nel senso più ampio, che ora include anche la conduzione economica.

Per quasi tutto il secolo VIII, in una continua osmosi fra situazioni e soluzioni scritte, si prepara il riconoscimento di una forma documentaria “propria” originata dalla sua applicazione a situazioni frequenti, che vengono così ad assumere la figura di situazioni tipo per quel circolo virtuoso fra effetto della forma ed effetto del contenuto sulla vicendevole esistenza dell'uno e dell'altro. Il moto non trova un punto definitivo di arresto nel periodo longobardo. Le *cartule* tuttavia sin d'ora portano alcuni elementi che passeranno alla forma documentaria seguente, quella dei livelli. Essi sono: la condizione generale della concessione rappresentata dal “miglioramento”, espresso con «ut melioretur et non peioretur»²⁷; l'abdicazione di alcuni poteri del *dominium* nella serie dei due termini di *non foras expellere* il concessionario e di *non superimponere* oltre quanto stabilito nel documento; il riconoscimento di alcuni obblighi da parte del concessionario nella serie dei termini di *non postponere*, ovvero di non abbandonare il bene, di non peggiorarlo e di dare il censo.

²⁴ Pap. Tjäder 44, o la *cartula plenarie securitatis* Pap. Tjäder 8.

²⁵ Pubblicato in P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Parte III. Le obbligazioni*, Milano 1948, p. 189.

²⁶ V. *supra*, nota 23.

²⁷ Sul punto focale della *melioretio* come connotato peculiare di questi patti alto-medievali, che li stacca dai precedenti romani, v. P. Grossi, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto medioevo italiano*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo*, Spoleto 1966 (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, 13), pp. 487-529: 508.

Nel periodo longobardo si preparò in qualche modo anche la selezione del termine che nel periodo successivo indicherà il documento, l'accordo bilaterale e la nuova situazione proprietaria generata: la voce volgare *livello*. Il primo segno, inequivoco, verso questa scelta è il doppio registro impiegato per la prima volta nel 777, stando alla nostra indagine²⁸, dal suddiacono Filippo, scrittore di carte per il vescovo di Lucca, allievo della scuola del grande Gaudenzio attraverso la mediazione di Osprando²⁹. Filippo si reca in Maremma per redigere, per conto del vescovo Peredeo, due documenti in cui il vescovo dà case e terre maremmane di proprietà della chiesa lucchese a certi uomini in cambio di redditi in natura e opere³⁰. I documenti vengono nel testo di Filippo definiti *cartule*, mentre alcuni ecclesiastici al seguito, che sottoscrivono autografamente come testimoni, parlano di *cartula convenentie / conbenentie*. Ma sul verso, stabilendo di proprio pugno il *titulus* della pergamena, Filippo scrive: *cartula livellariae / libellariae*. Si noti, e non tanto per il dittongo, il genitivo *livellariae*: come *convenentie* o come *promissionis*, quando si fanno seguire a *cartula*³¹. Si potrebbe anche immaginare che volgarmente, fuori dalla testualità della *cartula*, per la denominazione di quelle situazioni e dei loro documenti ci fosse stata una concorrenza fra *livellaria / livello*, da una parte, e *placito* dall'altra³². La vittoria dei primi sul secondo è la vittoria di un nome, e non significa

²⁸ In A. Petrucci - C. Romeo, «*Scriptores in urbibus*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, p. 87, a proposito di Lucca si parla di primi esempi di note risalenti al periodo 768-773, dovute alla mano degli stessi rogatari, che consisterebbero generalmente in un *signum crucis* e «nella definizione dell'atto (*cartula, livello, offercio*) [...]». Ma non v'è riscontro a questa affermazione nei documenti lucchesi anteriori all'anno 800. Mai è stato scritto 'livello', e neppure *offercio*: se caso, *cartula offercionis*, come *cartula promissionis*. *Libellu / libellus* è, su queste pergamene avanti il 773, solo di mani del secolo IX: una conferma di ciò peraltro anche in P. Larson, *Tra linguistica e fonti diplomatiche: quello che le carte dicono e non dicono*, in *La preistoria dell'italiano*. Atti della tavola rotonda di Linguistica Storica. Università Ca' Foscari di Venezia 11-13 giugno 1998, cur. J. Herman - A. Marinetti, Tübingen 2000, p. 154.

²⁹ Cfr. Petrucci - Romeo, *Scriptores in urbibus* cit., p. 108.

³⁰ Uno è conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana: *CbLA XXII*, n. 723 (777 maggio 14); l'altro a Lucca: *CbLA XXXVI*, n. 1061 (777 maggio 17).

³¹ *CbLA XXII*, n. 723: «*Cartulam livellariae da Taniperto et Teutperto*». *CbLA XXXVI*, n. 1061: «*Cartulam libellariae de C[or]b[u]l[o] de Tu[...]ano gur[...]*». Dire 'livellaria' e non *livellus* è consueto anche a Pisa: il *breve de moniminas* (CDL n. 295) contiene, come si ricorderà (v. *supra* nota 3), una *cartula livellaria*, e anche in quel caso si tratta con ogni verosimiglianza della lettura/dettatura di un *titulus*: v. Ghignoli, *Su due famosi documenti* cit., p. 46.

³² Cfr. *supra*, nota 21.

ovviamente che la traccia antica di una concessione che discende dall'alto (*libellus*) ha vinto sul segno dell'accordo, dello stabilito fra le parti. Bastano a dimostrarlo le *cartule* di *convenientia* che son dette volgarmente *cartule* di *livellaria* e, per un altro verso, l'impiego sia pur isolato del termine di *libellus* nella documentazione di donazioni con condizioni particolari³³. L'antichissimo termine partito dalle *petitiones* – per avere enfiteusi, locazioni, concessioni in genere, per essere ordinati preti nelle chiese – dopo chissà quali viaggi nella tradizione di testi, perduto il peso specifico di termine per una certa scrittura di richiesta, s'è fermato a segnare una certa situazione: un *dominus*, le sue *res*, e un non proprietario che vi risiede. Situazione, che s'era certo ripresentata nei suoi tratti più generici anche in tutti quegli ambiti che quel termine con peso specifico aveva servito, ma che ora, sul finire del secolo VIII, appare stabilmente altra e peculiare: la situazione che rappresentano le carte di *convenientia* e le promesse, di liberi e di preti longobardi. La storia del livello può dirsi iniziata. Se la traccia c'è stata, ha perso per gli uomini, almeno in questa zona della Tuscia, persino il ricordo dell'antica provenienza³⁴.

2. L'inizio di una tradizione

Il primo documento di Pisa che attesta situazioni di concessione è, abbiamo detto, del 799³⁵. Viene redatto dal notaio Sanitas nella forma di una *manus*, di una *cartula* cioè di promessa fatta da un certo Gumperto al diacono Adalperto, *custos* della chiesa di S. Pietro ai Sette Pini. Gumperto – risiedendo in una casa di proprietà della chiesa ma nella quale, egli dice, già suo padre ormai defunto risiedeva – promette di fare la metà delle angarie di ogni mese, ma dovunque sarà richiesto, e di dare ogni anno, alla vendemmia, 3 anfore di vino. Potrebbe

³³ CDL, n. 275 su cui v. *supra* nota 13.

³⁴ Che può invece restare in altre zone, per quella varietà delle stabilizzazioni della forma che s'è detto, in cui il procedimento della documentazione ripete ancora l'antico schema di *petitio* e concessione che aveva visto l'impiego più diffuso di una scrittura chiamata *libellus* per impetrare la richiesta: un singolare esempio di fedeltà a questa tradizione in territorio non romano è dato dal *libello petitorio* genovese, su cui v. L. Zagni, *Il libello petitorio genovese: note diplomatiche*, «Studi di Storia Medievale e Diplomatica», 6 (1981), pp. 5-14.

³⁵ 799 aprile [18-30], Pisa: *Carte dell'Archivio di Stato di Pisa, 1 (780-1070)*, ed. M. D'Alessandro Nannipieri, Roma 1971 (*Thesaurus ecclesiarum Italiae*, VII/9), n. 2.

trattarsi di una nuova contrattazione delle condizioni che, in passato, avevano visto il padre nel ruolo di controparte della chiesa, resasi forse necessaria proprio con la morte di costui. Se la *medietate angarias* qui ora scritta sia una sostanziale riduzione, della metà, delle angarie legate a quella proprietà e fatte al tempo del padre per intero, e se tale riduzione sia compensata con le anfore di vino, nessuno può dirlo neppure per congettura. La residenza su *res* ecclesiastiche rinnovata di padre in figlio è, invece, situazione frequente già nei patti della tarda età longobarda. Proprio sulla base di quei documenti sarebbe possibile immaginare all'origine di questa situazione di Gumperto una lontana donazione *post obitum* alla chiesa avente per oggetto case con coloni da liberare (di cui Gumperto sarebbe un discendente), per i quali il benefattore avesse regolato la futura condizione di residenza, da liberi, con *statuta* specifici manifestati nel documento di donazione stesso; oppure una donazione più vicina: quella del padre dello stesso Gumpert alla chiesa di S. Pietro, fatta col patto di potervi continuare a risiedere, come ex proprietario, a certe determinate condizioni.

Il secondo documento ha esplicitamente all'origine una donazione ed è sempre per S. Pietro ai Sette Pini: ente che conserva dunque i due patti più antichi di Pisa³⁶. Siamo nell'804 e nel frattempo il *custos* Adalperto è diventato prete³⁷. Il concessionario questa volta è un *clericus*, Sichiprando, che può continuare a stare nella *casa et colonia* che egli stesso aveva donato, *offersionis titulo*, alla chiesa di Adalperto, a patto di *bene laborare* quelle cose, di non peggiorarle, ovviamente, e di versare ogni anno alla chiesa il *redditum* di un soldo d'argento³⁸. La storia non è però documentata come una *manus* del residente: il dispositivo si apre con «Placuit atque convenit inter», contiene insieme alla promessa del chierico di dare il *redditum* e di pagare altrimenti una pena, anche la complementare promessa del prete, quella ormai canonica di un *dominus*: di non sfrattare dal bene il concessionario, di non imporgli più del

³⁶ Anzi, i tre più antichi conosciuti se includiamo la *carta da Siculo livellaria* per il predecessore di questo custode Adalperto, nel *breve de moniminas* (v. *supra* nota 2).

³⁷ 804 febbraio, Pisa: *Carte AAP 1*, n. 15.

³⁸ È la prima attestazione esplicita del nuovo corso monetario carolingio nelle carte pisane. La pena prevista nella carta del 799 era di 20 soldi senza specificazione, se d'oro o d'argento. D'altra parte la fase di transizione sembra in alcune zone, e anche in Toscana, durare a lungo: cfr. C. J. Wickham, *Economic and Social Institutions in Northern Tuscany in the 8th. Century*, in C. J. Wickham *Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medievale*, Galatina 1980, pp. 29-30.

pattuito e di pagare, in caso di rottura del patto, la stessa pena. Il documento viene redatto in *due cartule uno tinore*. Quello conservato è l'esemplare destinato al prete e all'archivio della chiesa; reca perciò la sottoscrizione del chierico Sichiprando, che non è autografa mentre lo è quella dei due testimoni.

A ridosso della fine del regno longobardo, dunque, e allo schiudersi di una tradizione per Pisa, troviamo forme ancora, diciamo così, "longobarde": la *manus* e la forma più strutturata del *placito*. Si noti, anche se potrebbe essere un caso, che la varietà di forma aderisce singolarmente alla differente situazione di partenza. Gumpert deve, o vuole, continuare una residenza avviata dalla sua ascendenza su una *casa* altrui; casa alla quale è legato da sempre (per consuetudine o per contratto) un complesso di rendimenti, ovvero una *institia*, secondo il termine che già era entrato – nuovo rispetto alle strutture tradizionali – nelle *cartule* longobarde e che è impiegato anche in questa promessa. Egli deve dunque solo impegnarsi a mantenerla, anche se è probabile che vi sia all'origine una nuova contrattazione. Sichiprando, viceversa, era il *dominus* del bene su cui ora risiede non più da proprietario: la *convenientia* sembra il quadro più adatto a contenere la rappresentazione di una situazione nuova³⁹.

La forma del 799 non si ripresenterà più a Pisa. E dopo quel secondo documento dell'804 la chiesa di S. Pietro non sarà più sulla scena della tradizione documentaria: le subentra finalmente l'episcopio. Per tutto il secolo IX, tuttavia, la forma del *placito* e della *convenientia* – «Placuit atque convenit inter ...» – sarà la forma del documento di concessione a Pisa. Anzi, finalmente, la forma documentaria del livello.

Nell'827 il vescovo Giovanni concede al lucchese Sundiperto, un personaggio notevole in quanto discendente della famiglia del grande vescovo di Lucca Peredeo⁴⁰, *case et res* in tre diverse località. La formu-

³⁹ Forse, nel regno longobardo, la medesima situazione avrebbe suggerito ai personaggi in questione e al notaio la redazione di una *donatio post obitum* con la condizione espressa nel testo di poter continuare a usufruire del bene prima della morte, contemplando tale facoltà anche per gli eredi, e con l'impegno di non peggiorare e di versare un censo annuo. Questo documento potrebbe perciò attestare il nuovo regime documentario carolingio in materia, avviato dopo il Capitolare di Carlo Magno dell'801 (*Capit.* 98, 1): «Si quis langobardus statum humanae fragilitatis ...».

⁴⁰ H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen 1972 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 41), p. 83; v. anche, per considerazioni più generali, M.

la di *rogatio* esprime genericamente una carta: «duas cartulas prope uno tinore». Ma la mano del rogatario sul verso scrive: «[Libe]llo da Sundiperto homo lucense»⁴¹. Ancora un caso di doppio registro, dunque, messo in pratica sul verso e di un volgare che non è già più solo linguistico, ma volgare giuridico. Nel documento immediatamente seguente nella tradizione che risale all'847⁴² e che presenta la stessa struttura e forma, la *rogatio* finalmente suona: «und[e] inter nos duo *libelli* ... scribere rogavimus». Autore è Gregorio, notaio e scabino⁴³.

Per poter proseguire, è necessario presentare adesso nell'insieme la struttura del livello pisano del secolo IX⁴⁴.

1. [Invocazione simbolica e verbale. Datazione cronologica.]
2. *Placuit atque convenit inter nos* [nome del concedente, il vescovo nella maggior parte dei casi] *necnon* [identificazione del concessionario], *ut ego* [concessionario] *vel nostri beredes laborare et excolere / laborare et gubernare / laborare et excolere facere debeamus ut res pertinentes* [indicazione della proprietà del concedente] *in loco* [ubicazione; eventuale indicazione della provenienza del bene all'attuale proprietario, indicazione di eventuali presenze, passate o attuali sul bene, a scopo identificativo].
3. *De predictis rebus* [ripresa dell'indicazione del bene] *laborare et excolere debeamus / laborare et gubernare / laborare et excolere facere debeamus ut melioretur et non peioretur et pro ipsis rebus / pro fruge, pro casis per omnes annos in mense* [indicazione del mese] *in* [indicazione del luogo di versamento del censo] *tibi vel ad posteros tuos aut ad misso vestro censum dare et persolvere debeamus de argentum* [ammontare del censo; ** eventuali altre condizioni]⁴⁵ *tantum*.

Stoffella, *Crisi e trasformazioni delle élites nella Toscana nord-occidentale nel secolo VIII: esempi a confronto*, «Reti Medievali - Rivista», 8 (2007), pp. 1-49 [url: <http://www.retimedievali.it>].

⁴¹ 827 dicembre, Pisa: *Carte AAP 1*, n. 18. Sul documento si tornerà più avanti, nel § 4.

⁴² 847 gennaio, Calci: *Carte AAP 1*, n. 19.

⁴³ Sul quale v. F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291), p. 361.

⁴⁴ Sono adottati qui, e in seguito per presentazioni analoghe, i seguenti criteri. Per i 'momenti' 2-6: in tondo fra parentesi quadre, il contenuto delle parti principalmente 'libere', salvo eccezioni indicate al loro interno; in corsivo fuori parentesi, le parti formulari (ovviamente normalizzate nella grafia) ed eventualmente, in grassetto, *incipit* di stringhe formulari che danno riconoscibilità alle formule e termini particolari. La separazione in 'momenti' – 1. 2. e così via – è di comodo.

⁴⁵ È qui, nel luogo indicato con **, che viene collocata dai notai, per esempio, la formula *ad mandatum venire* etc. sulla quale si tratterà più avanti, nel § 4.

4. *Unde promittimus nos qui supra* [concessionario] *tibi* [concedente] *ut si nos vel nostri heredes ad parte vestra* [si precisa la direzione dell'azione: verso il concedente] *taliter non persolserimus et non adimpleberimus omnia qualiter super legitur aut si iamdictis rebus dimittere aut postponere presumserimus aut si a modo apud nos peiorata fuerint componamus nos vobis* [concedente] *pene nomine soledos* [ammontare della pena in danaro].
5. *Item et ego qui supra* [concedente] *promitto vobis suprascriptis* [concessionario] *vel ad vestri heredes si vos nobis ad parte nostra omnia sic adimplere et conservare qualiter superius legitur et si ego vel successores vobis de iamdictis rebus foris expellere aut menare quesierimus aut si nos vobis superimposita fecerimus, similiter vobis componamus soledos* [ammontare della pena], *quia taliter inter nobis convenit.*
Unde inter nos duo libelli [segue l'indicazione del nome del notaio] *scribere rogavimus. Actum* [datazione topica].
7. [Sottoscrizioni di uno dei due contraenti, a seconda della destinazione materiale del singolo *libello*. Sottoscrizioni dei testimoni. *Completio* notarile]

Mentre a Pisa si stabilizza e si pratica questa forma di livello, a Lucca è più diffuso un modo diverso di redigere l'atto di concessione, che attinge direttamente a quella forma praticata nelle carte della tarda età longobarda, che aveva rotto colla "struttura tradizionale" del «Constat me ...» seguito dall'infinito perfetto del verbo, aprendo il dispositivo con la *professio voluntatis* «Manifestus sum ego ... quia ...», applicata per la redazione delle carte in genere – carte di vendita, di donazione, nonché di *convenientia* come abbiamo visto – con notevole frequenza e razionalità proprio a Lucca, benché diffusa anche altrove⁴⁶. Questa forma dà al testo del documento l'aspetto di una dichiarazione: una parte delle due contraenti enuncia il compimento dell'azione giuridica proprio per mezzo della *cartula* (*per hanc cartula*), che così si palesa in modo limpido, ai nostri occhi di interpreti, come forma del contratto. La sua documentazione avviene in due esemplari dal tenore diverso e complementare: «Manifestus sum ego ... quia tu ... per anc cartula ... dedisti mihi», se è il concessionario che si manifesta; se è il concedente, «Manifestus sum ego ... quia ... per anc cartula ... dare videor tibi»⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. *supra*, nota 22.

⁴⁷ È la prima situazione, quella più frequentemente conservata nella tradizione documentaria che è principalmente ecclesiastica, e Pisa non fa eccezione: nelle carte conservate dai vescovi pisani, autori di concessioni di beni, si trovano gli esemplari emessi dai loro concessionari. La presenza in questi contesti dell'esemplare del vescovo concedente (documento che doveva essere consegnato alla parte del concessionario) è rara e deve far

Si tratta, nel piccolo del nostro discorso fra Pisa e Lucca, di una mera differenza di pratiche, di scelte distintive dei rogatari che continuano tradizioni proprie locali. I pisani e i lucchesi ne saranno stati consapevoli, perché le occasioni di scambio non mancavano⁴⁸. Del resto, nell'877 il vescovo di Pisa, Giovanni, che dà a livello dei beni a Teudici del fu Teudelgrimo, fa documentare l'affare a Lucca dal notaio lucchese Roffridi⁴⁹ e l'esemplare che si porta a Pisa, con la *manifestatio* di Teudici, è proprio un documento in questa forma, così diversa da quella che ancora nella struttura del «Placuit atque convenit» egli faceva scrivere negli altri suoi livelli rogati a Pisa e nel territorio nell'883 e nel 891, e che rappresentano gli ultimi contratti del secolo⁵⁰. Col 902 compaiono, ancora sotto l'episcopato di Giovanni, i primi esempi di un "nuovo" livello⁵¹.

Vediamo dunque anche di questo la struttura, nella forma dichiarativa del concessionario che è la sola, quasi, conservata. Si apre, come già il lucchese, con «Manifestus sum ego quia ...».

1. [Invocazione simbolica e verbale. Datazione cronologica]
2. **Manifestus sum ego** [identificazione del concessionario] *quia tu* [nome del concedente, il vescovo nella maggior parte dei casi] *per cartula libellario nomine ad censum perexsolvendum dedisti mihi idest* [indicazione del bene, ubicazione; eventuale indicazione della provenienza del bene all'attuale proprietario, indicazione di eventuali presenze passate o attuali sul bene, a scopo identificativo del bene] *de predicta casa una cum omnibus rebus domnicatis ad eam pertinentes* / oppure, più ampia formula di pertinenza: *simul cum omnibus casis et rebus massariicis ad ipsa*

scattare tutta una serie di considerazioni: nel tardo secolo X si presenta solo un caso nel documento del 961 febbraio 11 (*Carte AAP 1*, n. 52); di poco più numerosi i casi del secolo XI, e nella particolare condizione di copie che li fa inquadrare in una pratica documentaria legata all'alienazione di porzioni di proprietà illustrata in A. Ghignoli, *Repromissionis pagina. Pratiche di documentazione a Pisa nel secolo XI*, «Scrineum - Rivista», 4 (2006-2007), pp. 37-107: 51-59 [url: <<http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/intro-ghignoli.html>>].

⁴⁸ È un chierico *de cives pisana*, per esempio, l'Adalprando che nell'821 riceve un livello dal vescovo di Lucca documentato in quella forma: *Mem. e doc.*, n. XIX.

⁴⁹ 877 maggio 18, Lucca: *Carte AAP 1*, n. 27.

⁵⁰ Rispettivamente *Carte AAP 1*, nn. 28 e 30. Solo quello dell'891 è rogato a Pisa e vi si adotta la forma del *Placuit atque convenit*; quello fatto rogare nella *curtis* vescovile di S. Casciano per alcuni beni dati a livello a un fiorentino è in una forma mista, quella di cui era evidentemente capace il rogatario verosimilmente non pisano e non lucchese. Su entrambi si tornerà a parlare più avanti.

⁵¹ *Carte AAP 1*, n. 32 (902 maggio 18, Pisa), cui si affianca il n. 31 (902 marzo 10) che è una carta di ordinazione di un prete: situazione tradizionalmente documentata, come abbiamo già accennato, nella stessa forma del livello.

*casa et curte domnicate pertenentibus cum fundamentis et universis fabricis suis, curtis ortalia terris vineis olivis silvis virgareis pratis pascuis cultis rebus vel incultis mobiles vel immobiles et qui se moventibus servos vel ancillas aldiones et aldianes de omnia in omnibus casis et rebus tam domnicatis quam et massariicis **quantas ubique** in qualibet locis vel vocabulis ad suprascripta casa et curte domnicata seo ut ipsis casis massariicis fuit pertinentes aute pertinere videntur.*

3. *De hec omnia [ripresa dell'indicazione del bene] mihi dedisti livellario nomine tali ordine ut da admodum ipsa [ripresa dell'indicazione del bene] in mea qui supra [identificazione del concessionario] vel de meis heredibus sint potestate eas abendi inperandi laborare faciendi gubernandi ita ut non pegioretur et nobis privato nomine usufructuandi. **Nisi pro omni censum et iustitia** exinde tibi vel ad successoribus tuis [nome del concedente] per singulos annos per omnes mense [indicazione del mese] censum reddere debeamus per nos aut per misso nostro vobis vel misso vestro in/ad [indicazione del luogo di versamento del censo] *perexolvere debeamus* [ammontare del censo; ** eventuali altre condizioni]⁵² **tantum.***
4. ***Et si a nos vobis** ec omnia qualiter superius legitur per singulos annos sic non fuerint adimpleta et conservata aut si suprascripta [ripresa dell'indicazione del bene] quas nobis dedisti relaxaverimus aut si per nos pegiorata fuerit **spondeo ego** [concessionario] componere tibi [concedente] **penam** [ammontare della pena in danaro] **quia taliter in tenore conveni et *duas inter nos cartule*** [segue l'indicazione del nome del notaio] *scribere rogavi. Actum* [datazione topica].*
5. [Sottoscrizione del concessionario. Sottoscrizioni dei testimoni. *Completio* notarile]

A partire da questo momento per quasi tre secoli (fino alla metà del secolo XII) documentare un livello a Pisa significa strutturare logicamente la situazione e gli accordi esattamente in questa forma: un concreto esempio della nota stabilizzazione dei formulari in atto dalla seconda metà del secolo IX. Non si può, come è ovvio, individuare responsabilità e meriti in questa introduzione di tipi. Si può, tuttavia, notare che, come nell'impiego del primo tipo di livello «Placuit atque convenit inter nos» sono coinvolti Gregorio e Rosselmo, notai e scabini di Pisa, così nell'adozione o introduzione del secondo «Manifestus sum ego quia» è coinvolto un discendente di quel Rosselmo scabino, omonimo⁵³. Il tratto caratteristico che emerge è la razionale elaborazio-

⁵² È qui, nel luogo indicato con **, che viene collocata dai notai, per esempio, la formula *ad mandatum venire* etc. sulla quale si tratterà più avanti, nel § 4.

⁵³ Sulla discendenza di Rosselmo notaio del principio del secolo X dal Rosselmo scabino e notaio del IX, v. G. Rossetti, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra*

ne del patto, e della scrittura atta a rappresentarlo, nella seguente espressione formulare: «per cartula libellario nomine ad censum perexolvendum». È questa la cifra del livello, come documento e come contratto.

Attraverso questa forma – e attraverso la nuova struttura del documento di vendita che farà la sua ricomparsa nella tradizione solo verso la metà del secolo X⁵⁴ – le carte di Pisa recepiscono la presenza sistematica della formula di pertinenza ampia e dilatata per completare l'indicazione del bene, quasi assente nelle *cartule* longobarde e in quelle immediatamente successive⁵⁵. Sono brevi e circoscritti gli spazi riservati all'inserzione del reale – cose frutti luoghi persone – nella formalizzazione di questo rapporto: sono le finestre indicate fra parentesi quadre nelle strutture sopra presentate. Tutto all'intorno c'è il testo, che è il testo del contratto, l'inquadramento logico pertinente, trovato per rendere efficace uno strumento scritto: sono le numerose righe riportate, sempre nelle strutture presentate, in corsivo.

Mutamenti all'interno di un testo strutturato, introduzioni o sostituzioni di termini – quando non siano equivalenti – anche se minime sono normalmente segni importanti perché difficilmente tralatici, anzi, verosimilmente attuali, degni in ogni caso di essere osservati. Nella forma del «Placuit atque convenit», ovvero nel contratto di livello in uso per tutto il secolo IX, nell'espressione, dalla parte del concessionario, della finalità della cessione convenuta si registrano sostanzialmente due varianti: da una parte «ut ego vel nostri heredes *laborare et excolere* debeamus» o anche «ut ego vel ... *laborare et gubernare* debeamus»; dall'altra «ut ego vel ...*laborare et excolere facere* debeamus». Ricordiamo di passata il valore modale che *debere* ha in genere nel latino volgare delle carte, e non di verbo servile con senso proprio di “essere obbligato”. Considerando i testi della tradizione precedente portati dalle carte longobarde di *convenientia* o di promessa, l'inserimento di una espressione come *laborare facere* parrebbe una novità del secolo IX.

e *Populonia*, in *Lucca e la Toscana nell'Alto Medioevo*. Atti del V Congresso Internazionale di studio sull'alto Medioevo: Lucca 3-7 ottobre 1971, Spoleto, 1973, pp. 209-337: 230.

⁵⁴ Cfr. Ghignoli, *Repromissionis pagina* cit., pp. 44-51.

⁵⁵ La troviamo significativamente, con una certa ampiezza, solo nel *testamentum* rogato dal vescovo Giovanni (CDL, n. 93, ora anche *Carte AAP 1*, n. 5) e nella donazione solenne del vescovo Andrea (CDL, n. 124, ora anche *Carte AAP 1*, n. 7); ridotta all'essenziale, nella donazione di *Argentio* (CDL, 183, ora anche *Carte AAP 1*, n. 9). La formula invece appare impiegata sistematicamente a Lucca, sin dal secolo VIII, con continuità e con stilemi fedeli alla tradizione tardo antica: cfr. Bougard-Ghignoli, *Elementi romani* cit.

In ogni caso, dall'inizio del secolo X in poi, con l'adozione nella pratica notarile della nuova forma di livello «Manifestus sum ego quia», tale “alternativa” viene meno. L'*ordine*, il *tenore* per cui si danno *libellario nomine* dei beni è «ut da admodum ... in mea qui supra ... vel de meis heredibus sint potestate eas *abendi inperandi laborare faciendi gubernandi* ita ut non peggioretur et nobis privato nomine usufructuandi». È questa la formula con cui si esprimerà da allora in poi per molto tempo il nesso di appartenenza del livellario alle “sue” *res*. Quella stessa stringa centrale di *potestates*, e in quella stessa serie, verrà impiegata, già dal secolo X almeno (fino all'XI inoltrato, si hanno esempi per Pisa), anche per definire nelle carte di donazione, a enti ecclesiastici specialmente, una sorta di dominio “diminuito” del donatario.

3. Aderenza alla realtà

Attraverso le due fasi appena descritte si introdusse dunque anche a Pisa un documento-tipo per le concessioni, divenute anch'esse “tipo”: entrambi, documenti e concessioni, in questa forma sono riconosciuti come livello⁵⁶.

I livelli pisani non sono mai a tempo determinato; neppure a tempo determinato lungo come i “classici” 29 anni⁵⁷. Ciò rappresenta una costante che – inaugurata colla tradizione del secolo IX ma molto probabilmente continuatrice della prassi precedente⁵⁸ – si lega a questo contratto fino alla metà del XII e fino alla sua sostituzione attraverso gli *instrumenta locationis* o le esibizioni da scuola di *enfiteusi* del tardissimo secolo XII. Come poi si sarà notato osservandone la struttura, il formulario è tale da essere concepito per una corresponsione di censo in denaro. Tutti i livelli conservati, con una eccezione che vedremo, prevedono infatti un censo in denaro. Non è superfluo sottolinea-

⁵⁶ Più o meno nello stesso periodo, la stabilizzazione di un formulario e di un documento-tipo detto *livellum* avviene anche a Lucca: A. Mailloux, *Modalités de constitution du patrimoine épiscopal de Lucques, VIII^e-X^e siècle*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 111/2 (1999), pp. 701-723: 714-715.

⁵⁷ Termine che giunge alla prassi dei livelli medievali dalla ininterrotta consuetudine, in certe zone, di attuare il massimo permesso dalla legislazione giustiniana per le locazioni di enti ecclesiastici: cfr. Ghignoli, *Note intorno all'origine* cit., p. 425.

⁵⁸ Cfr. *supra* nota 35 la *manus* del 799: indeterminate, quanto al tempo, erano le *conventie longobarde*.

re anche che questa struttura, nella parte dedicata alla pena nei casi di rottura del patto da parte di entrambi, non tocca l'argomento dell'uscita dal bene⁵⁹. Inoltre, sono in questa forma tutte le concessioni scritte che si sono conservate, indipendentemente dalla posizione sociale che potrebbe essere immaginata per i concessionari. Indipendentemente dal fatto che, per indicare il loro impegno, compaia nel testo la formula «laborare et excolere» piuttosto che «laborare et excolere facere».

Distinguere fra livelli dati a diretti coltivatori o a non coltivatori costituisce una sorta di passaggio obbligato ogni volta che si analizzano questi documenti, qualunque sia lo scopo che si persegua. Per i documenti pisani è sempre risultato automatico far discendere direttamente una distinzione sociale dalla opposizione fra le due espressioni di «laborare et excolere» e «laborare et excolere facere»⁶⁰. Nelle varie

⁵⁹ L'*exitus* è invece parte importante nelle *conventiones* agrarie longobarde, di provenienza lucchese e amiatina; soprattutto per la posta in gioco della *res mobilis* (da portare con sé o da lasciare nella casa), chiaramente un *surplus* consapevolmente in questione in queste situazioni. Nei documenti amiatini, l'*exitus* continua ad essere contemplato fino ai primi del secolo X, e riguarda il 71% circa dei documenti esistenti fino a quella data. Nella forma stabilizzata del livello pisano (sia quella del IX sia quella introdotta a partire dal X secolo), manca questo elemento che indubbiamente rapporta la documentazione a una funzionalità viva di quanto pattuito. Che nella genesi della forma non si sia introdotto uno spazio per un elemento del genere – che la pratica pure conosceva – è un segno da non trascurare per comprendere il valore del “documento” livello, ma soprattutto la concezione della documentazione in sé, in questo contesto pisano almeno; ed è un segno da coniugare con la mancanza di un cenno al tempo di concessione. Ma che cosa succedeva concretamente se il concessionario non avesse ottemperato a un impegno? Leggiamo un placito dell'anno 853: l'attore è la chiesa vescovile lucchese che agisce contro alcuni preti. L'argomento dell'accusa è, traducendo, che «essi hanno peggiorato le cose date a livello, devono dunque comporre la pena pattuita» (400 soldi). L'avvocato della chiesa in apertura aveva soggiunto «et rebus eius perdere debunt». Del livello in questione, o meglio dalla lettura che ne danno i giudici riepilogandolo in una sorta di parafrasi come d'uso nelle *notitiae*, si apprenderebbe la presenza della *rogatio* subito dopo la pena, senza traccia dell'*exitus*. Si vede bene, tuttavia, dall'impianto dell'accusa e dalla sua strategia, che ‘non si vuole’ solo la composizione della pena e rivendicare semplicemente quel che dice il contratto scritto. Infatti, dopo la *inquisitio* dei testimoni che naturalmente confermano la tesi d'accusa, mentre i convenuti sono *parati* a dare *vadia* proprio per comporre i 400 soldi, l'accusa salta improvvisamente fuori con un precetto dell'imperatore Ludovico (del 3 ottobre 852) che avrebbe dato alla chiesa lucchese facoltà di annullare tutti i livelli che fossero stati di danno alla stessa. È così che il giudizio va a suo favore: *I placiti del “Regnum Italiae”*, ed. C. Manaresi, I, Roma 1955 (Fonti per la Storia d'Italia, 92), n. 57. La stessa strategia, e ormai senza più bisogno di passare attraverso la richiesta della composizione della pena, viene seguita contro l'infante Cunerado *ibid.*, n. 71 (anno 871).

⁶⁰ Così, in effetti, in Rossetti, *Società e istituzioni* cit.: ai livelli pisani, ma solo vescovili, del secolo IX sono dedicate le pp. 259-261.

forme delle *convenientie* longobarde o anche successive, in quelle zone dove il documento livello si attesta come riconoscibile ma in forme diversificate, risulta meno difficile cogliere elementi oggettivi – perché il testo vario e meno strutturato ne permette la presenza – per capire se il concessionario lavora con le sue mani la terra oppure no. Ma i livelli del secolo IX di Pisa hanno raggiunto, come si è visto, il rango di forme tipizzate. Vale dunque la pena rifletterci ancora.

Non è certamente in dubbio l'esistenza di una duplice, distinta formulazione: è lo stesso sforzo condotto per cogliere l'evoluzione della forma e periodizzare la sua standardizzazione, ad averla messa in evidenza. Ma essa non è tale da impedire di chiedersi che cosa volessero davvero dire quei dettati documentari strutturati con *laborare*: che si trattava di contadini che da soli o con l'aiuto della propria famiglia mettevano mano alle zolle, ai vomeri, alle capre? D'altra parte, in questo contesto e di fronte a questi documenti e a quelle formule, quando lo storico interpreta i diretti lavoratori, sembra intenderli proprio in questo senso: di "lavoratori" della terra. La società rurale di questi secoli (o comunque la società che si raccorda tramite questi documenti al territorio) che in definitiva, e fatalmente, coincide per noi con la società che accede in qualche modo alla scrittura formale giuridica dei suoi patti – e da posizioni diverse, ovviamente, che di quella scrittura possono determinare la natura di strumento o per controllare o per essere controllati – viene così a rappresentarsi in una opposizione semplice fra diretti coltivatori e non coltivatori. Insomma, la domanda posta non ha che l'intento di capire che cosa possiamo chiedere ai documenti, dai quali facciamo dipendere la nostra conoscenza di quella società.

Fra quei livelli in cui si scrive che il concessionario "deve" *laborare et excolere*, non viene esplicitato alcun obbligo oltre il censo annuale nel caso di Auriprando, che lo paga al vescovo nella somma di 30 denari (2 soldi e mezzo) per una *casa et res* nella zona assai importante per i vescovi di Pisa, Colline⁶¹; in quello dei due fratelli Lupacciano e Rachisindo che, *pro fruge* di generiche *rebus in loco Civigliana* (Cucigliana), versano 42 denari (3 soldi e mezzo)⁶²; e in quello del prete Odolprando che insieme ai suoi 5 fratelli paga 45 denari (3 soldi e $\frac{3}{4}$) per una *portio* di *case e rebus* in luogo *Sala Tachnaldi*, sempre nella zona di Colline⁶³. Come valutare questi censi?

⁶¹ 847 gennaio, Calci: *Carte AAP 1*, n. 19.

⁶² 848 ottobre, Pisa: *ibid.* n. 20.

⁶³ 855 [marzo 16-aprile 12], Pisa: *ibid.* n. 21.

Non abbiamo alcun punto di riferimento⁶⁴, se non il quadro di *res* e uomini che viene tracciato nell'inventario e nel *Breve de feora* del vescovo lucchese di fine secolo IX⁶⁵. Ferma restando l'ampiezza sconcertante del ventaglio dei canoni che va da sotto il soldo (con 8 denari) a sopra i 15 soldi, posto poi il limite dato dal fatto che non è possibile comparare i beni menzionati quanto ad estensione e produttività, i censi pisani si pongono nella media delle esazioni in denaro che compaiono in queste due fonti, nelle quali, però, in diversi casi essi sono associati alla consegna di prodotti in natura e di opere. In prima battuta possiamo insomma dirli remunerativi, se ci mettiamo come di solito dalla parte del concedente, o dirli in qualche modo corrispondenti a un certo valore produttivo del bene, mettendoci dal punto di vista di chi li riceve. È impossibile dire se esista un nesso fra censo e quota della pena pattuita per entrambe le parti, tale da segnare un eventuale valore relativo, in senso non strettamente economico e per tutte e due le parti, sia del censo sia della concessione in sé. Nel caso di Auriprando il rapporto censo-pena è di 1 a 20 (30 denari / 50 soldi); in quello dei due fratelli Lupacciano e Rachisindo di 1 a 11, 5 (42 denari / 40 soldi); nel caso del prete e dei suoi fratelli è sensibilmente più alto: 1 a 26 (45 denari / 100 soldi). Dal momento che in tutti si tratterebbe di "lavoratori", colpisce nel terzo caso il picco raggiunto dalla pena in rapporto al censo. Ma obiettivamente nessun altro elemento conforta l'interpretazione di ciò come segno che la concessione avesse avuto un certo valore in sé, riflesso nella consistente somma da pagare per chiunque delle due parti non ne avesse rispettato le condizioni; la congettura, vale a dire, che qualcos'altro di *extra* economico, potesse essere in quel caso passato insieme alle *res* nel rapporto fra vescovo e concessionari. Non si può infatti escludere anche una funzione semplice di deterrente, benché il valore reale delle somme della pena sia certo.⁶⁶

⁶⁴ Rossetti infatti si limita ad affermare che sono remunerativi «dati gli obblighi di miglioramento o di particolari prestazioni» (Rossetti, *Società e istituzioni* cit., p. 259): ma particolari prestazioni non esistono in generale nelle indicazioni dei documenti; e di miglioramenti parlano solo le formule – *ita ut non peggioretur* e simili – presenti in tutti i casi e, come abbiamo visto, almeno dal periodo longobardo (cfr. *supra*, nota 27).

⁶⁵ *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, cur. A. Castagnetti-M. Luzzati-G. Pasquali-A. Vasina, Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia, 104). Per la datazione e l'inquadramento v. Bougard, *La justice dans le royaume* cit., p. 384; cfr. anche Mailloux, *Modalités de constitution* cit., pp. 717-718.

⁶⁶ Che le indicazioni monetarie contenute nella formula della pena non abbiano valore puramente convenzionale, ma siano realmente corrispondenti al contesto

Proviamo a esaminare lo stesso rapporto nei due casi in cui non si ha un censo secco in denaro, che sono eccezioni su tutto il panorama dei livelli pisani e soprattutto del IX e del X secolo. Boniprando del villaggio di Laiatico prende a livello dal vescovo delle *res* nella stessa località del villaggio⁶⁷. Erano state già rette da un certo Lucifredo, il quale probabilmente non le aveva abitate e le aveva trascurate, se il loro centro era costituito da un *casalino*, ruderi insomma di una *casa*. Il contratto prevede invece una certa rivalutazione delle *res*, una messa a coltura come si deve, con la costruzione al centro della proprietà di una casa dove Boniprando abiterà. Che si tratti di *res* a oliveti si deduce dal fatto che oltre al censo annuo di 36 denari (3 soldi), al vescovo verrà data la metà dell'olio prodotto. La pena prevista per entrambi è "solo" 16 volte superiore al censo (50 soldi). Qui, però, dobbiamo fermarci: ché in questo caso sarebbe stato come si capisce di fondamentale importanza sapere a quanto ammontava la resa richiesta, o per uso o per contratto, da quelle *res* al tempo di Lucifredo, per valutare il peso della costruzione e valutare le opportunità di Boniprando.

Il secondo caso è quello di un certo Ildeprando e dei suoi due fratelli: il vescovo stipula con loro il contratto di livello per una *casa et res* a Cucigliana⁶⁸, che aveva avuto in passato come rettore un certo Benedetto ma che fino al momento della stipulazione «per nos ipsi – i fratelli cioè – regere videtur». Con questo documento non cambia la sostanza economica del rapporto, che fra padrone e fratelli si consumava su quei beni. La scrittura manifesta bene che quel che si pattuisce di dare ora era legato da sempre a quella *casa et res* evidentemente sin dal tempo del rettore Benedetto, «quibus de suprascripta casa et rebus consuetudo fuit ad faciendum»: *faciendum* perché consiste, infatti, nella *angaria* di 4 giorni alla settimana nella *curtis* vescovile di Cascina, da farsi da parte di uno dei tre fratelli indifferentemente. Ma oltre alla *casa et res* che i tre reggevano già e per la quale *consuetudo fuit* quella *angaria* al *dominium*, il vescovo dà con quello stesso scritto anche una vigna. Qui l'*angaria* – che normalmente, già per il nome, evoca qualcosa di

monetario ed esigibili è dimostrato in A. Rovelli, *Circolazione monetaria e formulari notarioli nell'Italia altomedievale*, «Buletino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano», 98 (1992), pp. 109-144. La pena nella realtà delle *convenientie* e della loro aspettativa di tutela giuridica è già in epoca longobarda assicurata da Liutp. 91. I placiti ne sono poi conferma per il periodo più tardo: v. il caso citato più sopra, nota 59.

⁶⁷ 891 giugno, Pisa: *Carte AAP 1*, n. 30.

⁶⁸ 868 marzo, Calci: *ibid.* n. 24.

non positivo per chi la deve fare – apparirebbe in realtà come una ricognizione dato che il valore del bene è aumentato rispetto a quello cui l'angaria consuetudinaria corrispondeva. La pena, significativamente, è appunto di 100 soldi: 0 a 100 (se prendiamo per “livello zero” la non variazione del canone pur in presenza di un aumento del bene dato). È la dimensione tipica del rapporto censo/pena che si riscontra nei livelli per non coltivatori. Il fatto che il vescovo abbia voluto esser ben risarcito in caso di inadempienza, potrebbe significare che quel livello rappresentava una notevole uscita per il suo *dominium* e, viceversa, l'acquisizione da parte dei tre fratelli di un valore in più, non solo economico: non tanto per la vigna aggiunta, quanto piuttosto per la scrittura del contratto che fissa quella *consuetudo*, che *firma* la cessione della vigna e che impegna anche il vescovo (almeno sulla carta: ma anche a questo serve il contratto e la scrittura) al pagamento della cospicua pena nel caso in cui egli cacciasse i fratelli o imponesse loro di più.

Dunque quegli uomini che erano già sulle *res*, ora con un contratto di livello si portano a casa un esemplare di pergamena firmato *manu propria* dal vescovo con scritti gli impegni del *dominus* e i propri. Anche Auriprando, che abbiamo visto prima⁶⁹, già “regge” al momento del contratto la *casa et res* – retta da un altro, prima di lui –, e anche il gruppo parentale di sei fratelli capeggiati da Odolprando, che è prete, reggono già quelle cose date per livello dal vescovo: «ad manu nostra habere visi sumus» dicono, dopo aver specificato che «antea rectas fuerunt per ienitori nostri». Ma dall'intrinseco del testo portiamoci sul suo cosiddetto estrinseco, la scrittura: l'esemplare dei due livelli destinato al vescovo e che di fatto il suo archivio ci ha consegnato, reca nello spazio apposito, lasciato dal notaio, la sottoscrizione di proprio pugno di Odolprando. Un particolare piccolo, ma che sta a un incrocio strano di dati: la sua condizione di prete è lungi dal garantire senz'altro il saper scrivere; la sua condizione di *laborator*, di uno che “deve” *laborare et excollere*, farebbe immaginare la sua mano inabile a tenere una penna inchiostrata o, più semplicemente, incompatibile con la stessa idea che possa aver appreso una volta, anche a livello infimo, la scrittura.

Non è necessario ricordare come *laborare* sia giunto – dal senso di faticare, “lavorare” – a significare “mettere a coltura dei cereali”, o più genericamente “mettere a coltura”⁷⁰, come nei testi dei documenti sia

⁶⁹ V. *supra*, nota 61.

⁷⁰ Cfr. Petracco Sicardi, *Osservazioni sulla lingua* cit., p. 401.

giunto all'associazione con *et excolere*, secondo il processo tipico di amplificazione delle formule; e come spesso, sin dalla prassi longobarda, sia stato associato anche a *gubernare*: sono esemplari le carte di promessa e di livello con le quali si incardina un prete in una chiesa. Non è necessario ricordare, insomma, come in quasi ogni *dossier* documentario, o complesso di fonti, ci siano sempre dei casi in cui il livellario per motivi assolutamente palesi e inconfutabili non è un *laborator* nel senso di contadino, di faticatore⁷¹. Il contratto fra il vescovo e il prete Sindiperto⁷² viene fatto perché il prete “debba” *laborare et gubernare* le *res* della chiesa di S. Paolo a Villa Magna: si tratta di una «capanna et rebus» che erano state rette da un altro prete, Audripert, e di «una petja de vinea que Lupulo ad laborandum abuit». Sarebbe del tutto lecito immaginare che il prete avesse degli uomini, ma qui è anche, per caso, esplicito⁷³. Stessa situazione per il prete Deodato, che ha, come si dice qui, il *super nomen* di *Avocatus* (e i soprannomi parlano), e che prende la chiesa di S. Martino a Settimo e i suoi beni: egli dice di averli già *ad manus* e di reggerli già, dopo la morte del prete precedente Maiorino, che dovette dunque essere avvenuta da poco ed essere il motivo per la redazione del nuovo livello/ordinazione⁷⁴. Il prete Sindiperto si impegna a dare annualmente il censo di 18 denari (1 soldo e mezzo) a fronte di una pena di 50 soldi; il prete Deodato, il censo di 60 denari (5 soldi) a fronte di una pena di 100 soldi. Il rapporto fra le due (rispettivamente di 1 a 33, e di 1 a 20) non è lontanissimo dai rapporti dei colleghi laici appena visti, nonostante l'elevato censo del secondo e il maggior rapporto censo/pena del primo, che potrebbe forse anche tradire la realtà di un censo, dati quei certi beni, di favore.

⁷¹ Un esempio in *CDA*, n. 184. Eloquenti anche il livello da Lucca in *Mem. e doc.* IV/2, n. XVI, pp. 23-24, col quale una badessa insedia un prete in una chiesa: i prodotti in natura da *reddere* sono i più diversi. *Laborare et gubernare* non significa altro qui che assicurare che il patrimonio della chiesa continui a rendere al proprietario quello che gli deve rendere, ed è chiaro che ci sono contadini che lavorano le *res* della chiesa.

⁷² 868 marzo, Pisa: *Carte AAP 1*, n. 25.

⁷³ Nella parte occupata dalla promessa del vescovo (il livello è secondo la struttura *Placuit atque convenit*): «Item et ego Plato episcopus promitto tibi suprascripto Sindiperto presbitero si ego aut posteros meos te aut homines tuos de predic[tis rebus] et capanna vel de rebus ad eas pertinentibus vel de suprascripta vinea foris expellere ...». Anche Sindiperto sottoscrive l'esemplare per il vescovo di proprio pugno.

⁷⁴ 865 maggio, Pisa: *Carte AAP 1*, n. 23. Il testo del livello: «Ipsa vero casa et rebus quibus memorato Maiorino presbitero ad manum suam habuit, et ego laborare et gubernare debeamus (*sic*), melioretur et non perioetur ...». Il livello è trådito in copia autentica, semi-imitativa, dalla quale si può tranquillamente dedurre l'autografia della firma del prete Deodato nell'originale per il vescovo.

Gli stipulatori concessionari sono già sui beni che ricevono a livello con queste carte: li “reggono”, li hanno *ad manus*. Non è un particolare su cui passare via. Capire che cosa significasse realmente *habere ad manus*, *regere* non è semplice, perché mentre si tratta certo di lingua formale delle carte essa è lingua che emerge nelle parti sempre più libere della struttura, comunque si sia formata e qualunque sia: nelle descrizioni del bene o dei confinanti, per esempio. L’osservazione lunga che si spingesse fino alle carte longobarde potrebbe cogliere tante sfumature diverse. Ma in questo contesto il rischio di sbagliare parrebbe minimo, se si interpreta quella situazione precedente di *regere*, di *habere*, come una situazione di possesso. Il problema è se si può esser certi che tale possesso fosse senza scrittura⁷⁵.

Una situazione molto probabilmente senza scrittura (ma potrebbe dirsi, ugualmente, di possesso?) è quella dei tanti *manentes*, coloni, massari emergenti nella documentazione perché servono a identificare il bene dato *per cartula libellario nomine* a un altro. Una situazione che potrebbe delinarsi anche per quel popolo vario – dai servi ai *manentes* ai preti ai senza qualifica – che si assiepa sui domini del vescovo di Lucca, fissato sul finire di questo secolo nelle due fonti che abbiamo più sopra menzionato. Dal momento che le nostre terre in questione non sono poi molto lontane geograficamente – non lo sono state d’altra parte anche per altri aspetti – può essere utile riprenderle. Nell’*inventarium*, su un considerevole numero di uomini che vengono inventariati per le diverse zone, indicandone i rendimenti (in denaro, in opere, in frutti, e spessissimo in queste tre cose insieme), solo di alcuni si sottolinea la causa negoziale del loro permanere sulle *res* vescovili. Il modo in cui questo avviene farebbe pensare che si tratti di una precisazione, e non di un caso. Ebbene, su più di 103 uomini (*manentes* in senso generico), 2 soli hanno le *res* in *beneficio*, appena 3 le hanno *per livellum*⁷⁶. Si

⁷⁵ Sarebbe suggestivo, ma – ahimé – soltanto suggestivo, poter avanzare l’ipotesi che l’espressione *habere ad manus* potesse non solo significare, come normalmente, ‘possedere’ ma anche alludere, per un qualche oscuro passaggio, alla detenzione della *res* sulla base di una scrittura di promessa, di una *manus*, almeno nella tradizione notarile del territorio pisano che questo termine con questo impiego ha in effetti conosciuto.

⁷⁶ *Inventari di terre* cit., p. 216: «In eodem loco habet Ildibertus in beneficio duas petias de terra et Hermo similiter in eodem loco habet una petiola de terra. De Cumitello Liutare reddet de suo manso denarios X e de una vinea nostra quem tenet per livello reddet vinum medietatem; Ansiprando similiter; Albrando cum germano suo Ildo reddet de suo manso denarios VIII et de nostra vinea quem tenet per livel-

hanno cioè delle situazioni diverse di *laboratores*: e l'esiguo numero degli elementi che sono chiamati a connotarle ci dice che dovevano essere qualitativamente diverse. Erano intanto connotate dall'aver o meno una scrittura negoziale. All'insediarsi di un beneficiario su di una vasta zona di proprietà, la situazione non cambia: si ha solo l'interporsi di questo personaggio fra quella moltitudine e il vescovo. Il beneficiario dà a sua volta beni in beneficio⁷⁷, percepisce i censi di coloro che avevano – dal vescovo precedentemente o anche dal beneficiario stesso – i beni *per livellum*⁷⁸, il beneficiario poteva avere avuto prima certi beni dal vescovo *per libellum* egli stesso, beni ora ricompresi nella vasta zona del beneficio.⁷⁹ Al di sotto di queste emergenze particolari⁸⁰, la solita moltitudine di uomini che stanno e che *reddunt* denaro, opere, frutti⁸¹.

Il quadro lucchese potrebbe far immaginare anche le proprietà vescovili pisane increspate di situazioni diverse sotto il *dominium*: quei livellari, dedotti come diretti coltivatori dalla formula «laborare et excolere debere», già residenti sui beni (come il popolo dei *redditores* e *manentes* senza causa negoziale scritta), si sarebbero presentati, sì, al placito o alla *curtis* del vescovo (comunque si voglia denominare il momento e il luogo di riunione del vescovo per stipulare anche contratti, coi suoi scabini e notai e notabili), ma per fare questa volta il contratto di livello e riceverne il proprio esemplare da custodire⁸². Insomma, diretti respon-

lo reddet vinum medietatem; Susinnulo habet per livello ecclesia sancti Angeli ...».

⁷⁷ Un caso esplicito nel *breve de feora* (*ibid.* p. 246): nel *capitulum* che descrive il beneficio di un Rodilando si dice «... Et curte de Asilacto quam habet Ghervini da Rodelando in beneficio habet manentes XV ...».

⁷⁸ Sempre nel *breve de feora*, fra i numerosi casi descrivendo il beneficio di Ademaro (*ibid.*, p. 241) si dice: «De Rasiniano habet Ermifridi per libellum qui reddet Ademari solidos III...»

⁷⁹ Così parrebbe di leggere il brano finale della descrizione del beneficio di un Giovanni (*ibid.*, p. 246): «Habet per libellum uno cluso ad denarios III ...», riferito allo stesso Giovanni.

⁸⁰ Anche per il testo del *breve de feora*, infatti, può valere la stessa considerazione fatta per l'*inventarium* e cioè che le poche ricorrenze di *habere per libellum* e *in beneficio* non siano casuali, e di conseguenza che non lo sia la loro assenza nel resto delle descrizioni, quando si dice semplicemente *reddet* o simili.

⁸¹ Il quadro non contrasta con quanto rilevato in Mailloux, *Modalités de constitution* cit., pp. 714-715: dopo quella longobarda e la prima stagione carolingia delle *cartule convenentie*, a Lucca i livelli diventerebbero, trovando nel corso del secolo IX anche una stabilizzazione formale, strumento politico e documentazione volta a stabilire clientele.

⁸² Un minimo particolare, degno tuttavia d'essere colto anche senza deduzione: il livello del gruppo di famiglia di "coltivatori" capeggiato dal prete Odolprando (v.

sabili della messa a coltura, ma non semplici contadini: probabilmente di contadini essi stessi potevano già disporre. Sono piccoli gruppi che si saranno distinti economicamente proprio sui beni del proprietario: accedono ora a un contratto che non nomina rese in natura – se non eccezionalmente⁸³ – e dispongono di danaro, almeno per il censo e forse per la pena. Stare sui beni con contratto scritto, per livello – ferma restando la potenziale costante funzione coercitiva della scrittura da parte del più forte, se il più forte economicamente resta il *dominus* – potrà però aver rappresentato per alcuni di questi gruppi la base per una relativa scalata nella piccola società rurale. I livelli scritti “secondo forma” nel territorio pisano nel secolo IX, secondo la nostra ipotesi, quando parlano di concessioni per *laborare et excolere* parlerebbero di realtà sociali già innalzate – e proprio dalla scrittura, e perchè degne di scrittura – rispetto a chi sta chino sulla terra. La novità nella forma del contratto introdotta, come abbiamo già detto, a partire dal secolo X con la formula «ut da admodum ... in mea qui supra ... vel de meis hereditibus sint potestate eas *abendi inperandi laborare faciendi gubernandi* ita ut non peggioretur et nobis privato nomine usufructuandi»⁸⁴, eliminerà poi, in ogni caso, per quel periodo, ogni motivo di ambiguità⁸⁵.

supra, nota 63) trasporta uno di quei rarissimi momenti in cui le parti formulari si aprono ad aggiunte estemporanee, non previste dalla struttura. Nell'escatocollo, alla fine della serie dei *signa manuum* dei fratelli concessionari, tracciati dal notaio e scabino Gregorio rogatario dei due *libelli uno tenore* (Odolprando firma invece, come s'è detto, di suo pugno), si aggiunge «... qui hunc libellum scribere rogaverunt et eorum relecto complacuit». Gregorio, per altro, impreziosisce la propria *completio* con note tachigrafiche: questo che abbiamo è l'esemplare destinato al vescovo, ma dovremo immaginare quello stesso, importante e arcano vezzo anche sull'esemplare dei fratelli, e immaginarlo portato in custodia nella loro *casa et res* a Colline.

⁸³ Nel caso dei fratelli di Cucigliana (v. *supra*, nota 62) si potrebbe anche supporre che quella angaria “imposta” nel documento fosse connessa intrinsecamente e da sempre a quelle *res* tenute – è connotata d'altra parte come *consuetudo* – tanto da non poterne essere separata.

⁸⁴ V. *supra* § 2, struttura del livello del secolo X, ‘momento’ 3.

⁸⁵ Rossetti, *Società e istituzioni* cit., p. 262, distingue ancora fra i 13 livelli concessi dai vescovi di Pisa fra il 902 e il 1012, 6 contratti per «diretti coltivatori». Poiché il dettato del documento non può offrire alcun sostegno – semmai lo offrirebbe in senso contrario proprio per la formula nuova – e non essendo d'altra parte esplicitato il criterio che ha guidato tale distinzione, non resta che presumere che possa aver pesato in quella il tipo di bene concesso, una presunta consistenza ‘modesta’. I livelli definiti per coltivatori citati (*ibid.*, p. 262 nota 170) sono: 902 giugno 16, 927 febbraio 20, 960 febbraio 28, 985 maggio 25, 994 giugno 15, 1006 novembre 6. I beni dati sono pezzi singoli di terra (da 1 a 4) con vigne o cerreti o sterpeti annessi, cui è legata anche una casa

Proviamo dunque adesso ad esaminare i livelli considerati per “non coltivatori” per la presenza dell’espressione «laborare et excolere facere». Poiché le indicazioni dei beni sono – com’è del resto più frequente in questi casi – generiche (*case et res* per esempio), che si tratti di terre di modeste dimensioni non si può dire⁸⁶: anzi, in due casi l’esistenza di una serie di queste *case et res* è chiaro segno che si tratti di concessioni cospicue.

Il caso più antico, quello del lucchese Sundiperto discendente del grande Peredeo, ci pone innanzi a un *beneficium* precoce, documentato, come s’è visto, con un livello alle prime battute⁸⁷. Che si tratti di un *beneficium* e non di un livello comune, lo apprendiamo da un cenno del testo nella parte non formulare che riguarda l’individuazione del bene: per se stessa, la struttura del livello secondo la forma *Placuit atque convenit* nulla potrebbe dire in questo senso⁸⁸. Fra il vescovo e Sundiperto il patto è che egli faccia *laborare et excolere* delle *case et res* poste in tre località diverse: di una di queste si dice «quem iam antea Asaldo in beneficio habuit». Dopo la formula «ut melioretur et non peioretur», la precisazione importante del patto che determina il beneficio: «et cen-

o casalino: in un paio di casi nelle condizioni è quella di *levare* una casa e abitare il bene. Proprio nel primo livello, quello del 902, il bene dato è minimo: un *casalino*, anch’esso da ristrutturare. Eppure sotto al concessionario ci saranno degli *homines* che andranno ad abitare il bene: lo apprendiamo solo dalla formula con la quale il concessionario si impegna ad inviare quegli uomini presso il vescovo per fare la *iustitia*, formula che analizzeremo nel paragrafo seguente. Poiché, come vedremo, la condizione così espressa tenderà a scomparire proprio dalla metà del secolo X dalla realtà delle situazioni possessorie costituite coi livelli, la sua mancanza nei contratti del 960-1002, è senza significato. I censi, sempre in denaro, scendono dal massimo di 3 soldi al minimo di 4 denari, e il rapporto con la pena pattuita oscilla fra 1 a 33, 1 a 60 e 1 a 100. La consistenza modesta del bene non può dunque in queste condizioni dire alcunché di significativo sulla posizione sociale del concessionario; tali concessionari potrebbero aver avuto altri beni così modesti nelle loro mani di possessori e il loro patrimonio potrebbe esser stato formato anche da più d’uno di questi possessi puntuali: del resto l’analisi dei livelli del secolo IX inviterebbe a considerare una certa situazione di mobilità. In questa situazione, il *levare cassina e abitare* (una condizione pattuita in 4 dei 6 casi) appare più come occasione di ‘impresa’ per questi concessionari (che pagano fino ad appena 4 denari all’anno per avere poteri forti sulle cose, esplicitati da un contratto che li garantisce) piuttosto che occasione di forza esercitata dal padrone che obbliga alla residenza. Certo, il bisogno di rivalutare zone evidentemente ‘deprese’ nel dominio del proprietario avrà fornito loro quell’occasione.

⁸⁶ Così invece in Rossetti, *Istituzioni e società* cit., p. 259.

⁸⁷ 827 dicembre, Pisa: *Carte AAP* 1, n. 18; cfr. *supra*, nota 41.

⁸⁸ V. *supra* § 2, nel testo dopo nota 44.

sum vel a[n]garia [.....] vos consuetudo habuisti exigere et tollere ego ipso exi<ge>re et habere debeam in mea p[otestate usque e]go advixerò»⁸⁹. Il valore simbolico del censo di Sundiperto, 12 denari (1 soldo), non dà dubbi. È significativo il riscontro nel rapporto con la pena, che è di 1 a 400 (400 soldi). La pena potrebbe ben essere qui l'esborso di Sundiperto per avere il beneficio congruente col valore dei *reddita* che vi avrebbe percepito⁹⁰. Sundiperto, non smentendo la sua discendenza, sottoscrive naturalmente di propria mano l'esemplare dato al vescovo – il cui escatocollo è ricco di altre presenze autografe – e in una discreta e sciolta corsiva⁹¹.

Un ricco escatocollo con la sottoscrizione autografa del livellario è anche quello di cinquant'anni più tardi, per Teudici del fu Teudelgrimi, che stando al testo riceverebbe la metà di una sola *casa et curte*, però *domnicata*⁹², e nel cuore delle proprietà vescovili, Colline. Il censo non si definirebbe a prima vista simbolico: 60 denari (5 soldi). Ma osservata la pena, che è di ben 500 soldi e il suo rapporto (un cospicuo 1 a 100), esso potrebbe ridimensionarsi. Quella metà di *curtis* doveva essere proprio particolare.

Particolare è il caso del livello dato a un fiorentino, Gumperto⁹³, al quale il vescovo di Pisa dà diversi e notevoli beni – una *curte et res* donnicata, 2 sorti massaricie, e molte altre case di massari poste a Corazzano, zona per altro anche di proprietà vescovili lucchesi⁹⁴ – perché il fiorentino “debba” – si badi – *bene laborare et cubernare*. Questo è nondimeno un livello a pieno titolo per non coltivatori: basta la quantità delle *res* a dirlo. Il censo è di ben 10 soldi, ma la pena non tradirebbe plusvalenze: è di 100 soldi, appena 10 annate di censo. Si potrebbe

⁸⁹ Non è forse inutile notare, qui, un esempio particolarmente evidente del valore modale di *debere*.

⁹⁰ La considerazione della pena sotto questo aspetto, suggestiva e ragionevole, è però sempre una supposizione difficile da verificare con riscontri obiettivi, specie in prassi documentarie e tradizioni giuridiche di livelli, come questa pisana, in cui non è previsto posto nella struttura del testo per una esplicitazione dell'*entrata*, elemento normale in altre zone documentarie e in altri territori giuridici. Per considerazioni analoghe su altre tradizioni documentarie, v. Rovelli, *Circolazione monetaria* cit., pp. 113 ss.

⁹¹ Cfr. la riproduzione in *ChLA2*, LVIII, n. 3, p. 25.

⁹² 877 maggio 18, Lucca: *Carte AAP 1*, n. 27. All'indicazione del bene è legata un'ampia formula di pertinenza: si ricorderà che questo livello del secolo IX è nella forma del *Manifestus sum* che solo nel X avrà larga diffusione a Pisa.

⁹³ 883 maggio 24, San Casciano: *Carte AAP 1*, n. 28.

⁹⁴ Cfr. *Inventari di terre* cit., p. 220, n. 4.

immaginare Gumperto un riscotitore di censi, e altro, per il vescovo, in quella zona forse più difficile da controllare: con un proprio tornaconto, chiaramente, ma la somma che versa al vescovo ogni anno per quei beni potrebbe non essere molto diversa da quella che vi riesce a percepire. Anche Gumperto sa scrivere: dà al vescovo un esemplare con la propria estesa sottoscrizione autografa, benché in una scrittura elementare di base⁹⁵.

Ancor più particolare di quello di Gumperto, è il livello per “non coltivatori” concesso ai fratelli Teupaldo e Vitale, con il quale concludiamo la rassegna benché sia anteriore: dell’anno 876⁹⁶. L’accordo fra i fratelli e il vescovo è che i primi “debbano” «laborare et ex[colere] fa[]cere» dei beni pertinenti alla pieve di S. Maria di Cascina, *in loco Cociliana*: stesso luogo, Cucigliana, e stesso centro curtense, S. Maria, scenario del livello di Lupacciano e Rachisindo, che nella stessa formula non conteneva però, si ricorderà, il *facere* dopo i verbi *laborare* ed *excolere*⁹⁷. I beni consistono in una «casa aera [*sic per area*]» che era stata già retta da altri due uomini e che nel momento del contratto «per nos ipsi [*i nostri Teupaldo e Vitale*] recta esse videtur». Che in questo caso su quei beni presi a livello e già retti dai due vi siano e vi saranno degli *homines* materialmente responsabili della messa a coltura e pertanto sottoposti ai neolivellari, è fuori di ogni dubbio, e vedremo meglio più avanti perché⁹⁸. Teupaldo e Vitale danno un’inezia al vescovo in cambio del «frugereo et pro fructum arboribus»: il censo assolutamente simbolico di 12 denari d’argento (1 soldo). La pena è di 50 soldi: 1 a 50 si presenta in effetti come un rapporto fortemente sbilanciato. Che cosa potessero fare dei frutti i due, è domanda che porterebbe a pensare a prime circolazioni di mercati. Teupaldo, anch’egli, che pur “regge” una *casa*, sa scrivere e di proprio pugno sottoscrive l’esemplare che consegna al vescovo⁹⁹.

Da quest’ultimo e da tutti gli altri casi di livello esaminati nel complesso, la questione posta all’inizio continua, a nostro avviso, a restare legittima. Si può davvero escludere che le due espressioni *laborare* e

⁹⁵ Cfr. la riproduzione in *CbLA2*, LVIII, n. 11: «+ Ego Gumpertus in uc libelo a nos fato manus mea subscripsi».

⁹⁶ 876 aprile 30, Pisa: *Carte AAP 1*, n. 26.

⁹⁷ V. *supra*, nota 62.

⁹⁸ Per la formula che questo livello dell’876 aprile 30 contiene: v. *infra*, nota 157.

⁹⁹ Cfr. la riproduzione in *CbLA2*, LVIII, n. 9; è una corsiva elementare di base: «+ Ego Teupaldu in unc libello a nos facto manu mea su(bs)c(ri)ps(i)».

laborare facere potessero venire scritte come una sorta di sinonimi? Si può davvero escludere che la seconda si fosse generata nella pratica come un'amplificazione, una estensione e precisazione della prima?

4. «Ad mandatum venire, iustitiam facere, iudicium audire et adimplere». *Possibile, un'altra lettura?*

Queste espressioni sono forse la nota più celebre del testo dei livelli dei secoli IX e X, soprattutto toscani ma non soltanto¹⁰⁰. La storiografia recente sulla signoria rurale le ha da subito notate e lette senza alcun dubbio¹⁰¹: imposte nel contratto ai livellari come condizioni da rispettare, esse indicano l'obbligo di sottostare al tribunale del proprietario fondiario; laddove sono presenti, esse sono i segni di un potere punitivo e coercitivo nei confronti dei liberi residenti sulle terre del proprietario. In termini di traduzione storica si possono distinguere diverse interpretazioni di questa *iustitia* – definita in storiografia *domnica*¹⁰² e intesa come giustizia padronale – perché viene valutato diver-

¹⁰⁰ Una serie di esempi lucchesi in B. Andreolli, *La giustizia signorile nella lucchesia dell'alto medioevo*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I- II, cur. A. Spicciani - C. Violante, Pisa 1997-1998: II, pp. 143-147. In *CDA* III/2, alle formule amiatine è dedicato un indice apposito: pp. 564-566. Non si tratta di queste formule, invece, in Y. Nishimura, *Note sulle forme e formule dei documenti privati della Tuscia meridionale (secoli VIII^e IX)*, «SITES: Journal of Studies for the Integrated Text Science», 4/1 (2006), pp. 19-31: 24-26, che contiene peraltro utili considerazioni generali. Una lista per i casi emiliani in B. Andreolli, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia altomedievale*, in *I contadini emiliani dal medioevo a oggi. Indagini e problemi storiografici*, cur. F. Cazzola, Bologna 1986 (Annali dell'Istituto Alcide Cervi, 7), pp. 33-50. Mentre i casi lombardi sono in F. Panero, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, «Nuova rivista storica», 72 (1988), pp. 551-582. La panoramica completa delle occorrenze è comunque alla base di Bougard, *La justice dans le royaume* cit., pp. 253-259, che commenta nelle note quelle esemplari per ogni zona.

¹⁰¹ Ma molto prima le avevano notate anche gli storici del diritto: v. Leicht, *Libellario nomine* cit., p. 290 che nota e commenta la clausola nel documento amiatino, ora *CDA*, n. 81; N. Tamassia, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto d'Agnello*, ora in N. Tamassia, *Scritti di storia giuridica*, I-III, Padova 1964-1969: III, p. 7, che nota e commenta le clausole di diversi documenti lucchesi; F. Schupfer, *Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto medioevo*, Torino 1905, p. 74.

¹⁰² Alla storiografia la definizione di *iustitia domnica* come giustizia del signore proviene dai vecchi studi sulle immunità degli storici del diritto e precisamente da G. Salvio, *Storia delle immunità delle signorie e giustizie delle chiese in Italia*, Napoli 1917, p. XI, dove è prospettata come «giustizia convenzionale», facoltà del proprietario di dirimere tutte le vertenze inerenti alle sue terre date in concessione.

samente il suo peso come fattore nella formazione della signoria rurale e nell'esercizio della giustizia signorile, e anche perché è in discussione se lo spazio d'intervento di questo tribunale si generasse automaticamente solo quando il livellario non avesse ottemperato agli obblighi del contratto, o coincidesse invece con lo spazio di un giudizio *tout court*, come qualsiasi altro giudizio¹⁰³. Ma in ogni caso la lettura è concorde e non ha mai registrato incertezze: in essa è vincente, senza condurre alcuna lotta, la traduzione immediatamente guidata dall'uso del linguaggio giuridico corrente, che porta direttamente alla sfera semantica giudiziaria: *iustitia* a "giustizia" (come pena aggiudicata), *iudicium* a "giudizio" (come sentenza di un tribunale), e *mandatum* – su attrazione di giustizia e giudizio – a "ordine di comparizione" (davanti a un tribunale). E porta di conseguenza a intendere quelle formule *grosso modo* come impegno di: obbedire all'ordine di comparire davanti al tribunale (del proprietario), ascoltare la sentenza e compiere la condanna o pena aggiudicata. Sottintendendo sempre: se saranno violati gli obblighi del contratto scritto o se sarà commesso un qualunque reato da parte del residente sulla terra del padrone.

Le soluzioni prospettate in singoli casi, per occorrenze oggettivamente non facili da tradurre o per cronologie imprecise o per evidenze che sono soltanto apparenti, possono suscitare perplessità¹⁰⁴. Si possono tuttavia esprimere anche delle perplessità generali.

Una conseguenza è certa aderendo al piano di traduzione "giudiziario": si è obbligati – perché la costruzione sintattica della formula

¹⁰³ Il tema storiografico, con esplicita relazione anche a queste clausole documentarie, in C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto 1991 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, XXXVIII), pp. 329-285; C. Violante, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in *La signoria rurale* cit., I, pp. 1-9; Panero, *Servi, coltivatori dipendenti* cit.; Andreolli, *La giustizia signorile* cit. Il problema visto nella tematica del sistema di giustizia nel *Regnum*, in Bougard, *La justice dans le royaume* cit., p. 253. La sintesi critica e il punto della situazione in storiografia in G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, XLIV), pp. 313-341: 322.

¹⁰⁴ Come per esempio in Andreolli, *La giustizia signorile* cit., p. 143: che la formula di un documento lucchese dell'802, «semper ad vestrum mandatum venire debeamus tantum», sia la formula «nuova della sottomissione alla giustizia signorile», è evidente solo per chi abbia aprioristicamente assunto il piano giudiziario, dal momento che di per se stessa non lo è, mancando i termini attraenti di *iustitia* e *iudicio*. Quell'occorrenza non è neppure, come si vorrebbe, la prima della serie lucchese: cfr. *infra* note 113, 116.

non consente diversamente – a intendere il livellario come soggetto dell'azione di *facere iustitiam*. E tale azione, fermo restando lo stesso piano, ha da essere intesa come “riparare a un torto fatto” o concretamente “consegnare ciò che si è sottratto”, ciò che non si è dato mentre era un diritto per la parte offesa averlo¹⁰⁵.

Se poi si aderisce, in particolare, all'ipotesi di una giustizia che scatta solo in merito agli obblighi scritti nel contratto, una prima perplessità – che potrebbe però anche essere superabile – si presenta constatando la necessità di dover dare sempre per implicita la condizione necessaria a che il livellario compaia dinanzi al giudizio per “fare la giustizia”, quando viene meno agli obblighi pattuiti: in nesso con quelle formule, difatti, una tale condizione nei documenti non si esprime mai.

Una seconda perplessità nasce dall'osservazione che, proprio nel momento di stabilizzazione dei documenti di livello e della loro strutturazione in parti perspicue, qualunque forma essi stiano per assumere o abbiano già assunto nelle diverse zone geografiche, queste formule non vengono collocate nella parte della *promissio* della pena o in qualche modo combinate con quella, che ha la funzione stabile, ormai, di definire la casistica delle inadempienze delle due parti; ma sono aggiunte di seguito alle condizioni di residenza sul fondo dato in concessione¹⁰⁶.

Una terza, più forte perplessità è generata da un'osservazione ancor più banale, che nessuno ha però sentito il bisogno di spiegare: che senso ha pianificare e fissare per iscritto la periodicità con cui si sarà trascinati, colpevoli di qualcosa, davanti al tribunale del padrone ad accogliere la sua sentenza? Una, due o anche tre volte l'anno il livellario promette, difatti, di andare *ad iustitiam faciendō*: sono precisazioni che le formule, come vedremo, accolgono in molti casi¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Non si tratta insomma del *facere iustitiam* proprio di chi presiede il giudizio e lo assegna, ma dell'accusato convenuto, come chiede ai giudici l'attore in tanti testi di *notitie indicati*: «Si placet vobis, faciat mihi iustitia iste ...». Su tale espressione in bocca ai querelanti v. Bougard, *La justice dans le royaume* cit., p. 132; per quella riferita al giudice, creazione probabilmente merovingia: *ibid.*, p. 136.

¹⁰⁶ Si veda *supra* la struttura delle due forme di livello pisane, alle note 44 e 51. Il caso di *CDA*, n. 120 esprime esemplarmente tutto il senso della perplessità, perché letto in questa chiave attesterebbe che: nel caso in cui non si comparisse di fronte al tribunale del padrone a rispondere della mancata ottemperanza degli obblighi scritti nel contratto, si dovrebbe pagare la pena prevista per la mancata ottemperanza di quegli obblighi, scritta nello stesso contratto (!): v. *infra* nota 112.

¹⁰⁷ Cfr. *infra* testo corrispondente a nota 162.

Queste perplessità restano anche se pensiamo a un tribunale del padrone come sede di giudizio non legato al contratto, ma come pura e semplice alternativa, per il livellario, al giudizio pubblico, scelta o impostagli, comunque scritta nel patto che firma e, ragionevolmente, limitata a piccoli contenziosi interni alla proprietà. Anzi, in questo caso è più forte un certo senso di insoddisfazione nei confronti dell'interpretazione storiografica che, mentre sistema il fenomeno del tribunale del padrone fondiario – così inteso e così dedotto – in quadri organici e generali che trattano di giustizia e potere coercitivo signorile, confidando su presenza o assenza di queste formule nei documenti come criteri che definiscono la realtà di potere signorile del loro autore giuridico e proprietario della terra concessa, ignora però o tace e comunque non mette alla prova in alcun modo, in quel quadro, tutta una serie di “tribunali”: di badesse di piccoli monasteri dalla vita breve, di preti di campagna, di diaconi cittadini, di oscuri laici di *vici* sperduti (tutti signori o tutti signori mancati?), che punteggiano *tutta* la tradizione di queste formule e sin dal loro primo emergere nei documenti, che si ha dagli anni Ottanta del secolo VIII.

Un orizzonte semantico diverso da quello della giustizia giudicata o della giustizia come ideale astratto, eppure compresente con questi, si è aperto per l'espressione *iustitiam / iustitias facere* nella lettura dei capitolari carolingi, sviluppando proprio l'osservazione d'una semplice incongruenza fra la tradizionale lettura di certi passi e l'effettiva loro costruzione logica e il ruolo dei personaggi che figurano come soggetti dell'azione. È così che per *iustitiam / iustitias facere* si è ritrovato un significato di “versare le imposte fiscali dovute al re”, e in generale di “pagare il dovuto”¹⁰⁸.

¹⁰⁸ E. Magnou-Nortier, *Note sur l'expression iustitiam facere dans les capitulaires carolingiens*, in *Haut moyen-âge. Culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché*, La Garenne-Colombes 1990, pp. 249-264. L'analisi parte dalle incongruenze nel testo del capitolare di Herstal del 799, in cui soggetti di *iustitiam facere* sono il conte e il vassallo (*ibid.*, p. 250). C'è inoltre da dire che, individuato l'ambito fiscale, l'azione di *iustitiam facere*, nel caso del conte cui è dedicato in sostanza lo studio di Magnou-Nortier, significa in realtà un complesso di azioni: versare le imposte al tesoro regio, dare al re i servizi che il re stesso gli ha notificato sotto pena del banno pubblico, distribuire alle chiese le loro *iustitias* ovvero le quote delle imposte fiscali cui quelle hanno diritto per legge. Fondamentale, così, è stato anche lo scioglimento dell'enigmatico *iustitias facere et recipere*: un'espressione che, essendo una costante del lessico giuridico in area germanica, per quasi mille anni, è stata un grosso problema per elaborati studi – v. H. Krause, *Mittelalterliche Anschauungen vom Gericht im Licht der Formel iustitiam facere et recipere*,

Nel nostro caso non abbiamo purtroppo a che fare con testi chiusi come i capitolari, ma con la tradizione aperta e contaminata delle carte: difficilmente le perplessità espresse potrebbero sviluppare argomenti coerenti capaci da soli di discutere la scelta di leggere nella chiave giudiziaria quel “blocco storico” dei testi e dei significati, nel quale è impossibile entrare con ragionamenti d’altre ipotesi anche per il peso e la portata storiografica implicati. Definiremmo perciò quel che segue piuttosto un esperimento, nel senso letterale del termine, condotto in occasione di una rilettura delle carte pisane che, fra le altre in Toscana, presentano com’è noto queste formule¹⁰⁹.

Questa prova di lettura è sorretta dal polisemantismo importante che interessa il lessico giuridico altomedievale e il lessico della pratica giuridica¹¹⁰. Un polisemantismo espresso da significati tutti primari, compresenti nei testi di distinta origine ma di natura omogenea: carte, leggi, capitolari; non creato dal gusto e dall’arbitrio degli autori di una lingua viva. Una lingua, che è ormai definitivamente altra dalla lingua parlata, accoglie con una forma sola – per esempio *iusiitia* – tante “parole”, a loro volta concrezioni di gesti e cose formatesi attraversan-

Recht geben und nehmen, München 1974 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Klasse, Sitzungsberichte [1974/11]) – ma che certamente nella lingua dei capitolari riassume il compito di figura-cerniera stabilito per conti vescovi e abati nel sistema fiscale carolingio, anche in Italia: v. Magnou-Nortier, *Note sur l’expression* cit., p. 258 e nota 29. Il significato riscoperto per *iusitiam facere* – sul quale non si possono avanzare obiezioni – si ripresenta in molti luoghi dei capitolari, anche in quelli destinati all’Italia, le cui letture abituali andrebbero, pertanto, almeno verificate. Fra questi, anche nel capit. I, n. 93 (*Capitulare mantuanum secundum*) capit. 5, dove il *iusitias faciant dei liberi homines*, nel periodo che conclude il testo, ha palesemente il significato di ‘pagare le imposte pubbliche’ (ma v. invece la traduzione recente in *I capitolari italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, cur. C. Azzara - P. Moro, Roma 1998, p. 93), che sono in realtà il vero argomento del capit. 5 (eccetto che nella parentesi aperta da «Si vero de crimine ...», che appunto introduce materia diversa). Ciò muta assai il suo significato di fonte, tradizionalmente impiegata *in toto* per la trattazione, invece, dell’aspetto “giudiziario” del rapporto sudditi/*publicum* carolingio (come, per esempio, in Panero, *Servi, coltivatori dipendenti* cit., pp. 258-259 nota 27).

¹⁰⁹ Furono anche segnalate da Rossetti, *Società e istituzioni* cit., p. 259, ma con un cenno indiretto e brevissimo: «In tutti (*scil.* i livelli vescovili) è fatto obbligo di presentarsi al tribunale vescovile». Nessuno ne ha mai trattato, se si prescinde da qualche rilievo di confronto con quelle lucchesi in Andreolli, *La giustizia signorile nella lucchesia* cit.

¹¹⁰ Solo per una presentazione sintetica del problema, v. da ultimo M. Donnini, *Sul lessico giuridico nelle fonti altomedievali: polisemia ed esattezza di significato in un latino fra letteratura e diritto*, in *La giustizia nell’alto medio evo (secoli V-VIII)*, Spoleto 1995 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, XLII), II, pp. 1209-1240.

do, in un lungo tempo, contesti reali differenti, per i quali la comune esigenza della messa per iscritto ha potentemente agito sull'individuazione del concetto di fondo cui legare la loro astrazione necessaria, in un continuo rapporto di reciproco consolidamento, poi, fra quella forma scritta e la significazione di distinti complessi di gesti e cose nel contesto reale. In altre parole, la lettura in chiave giudiziaria è stata la più immediata, ma non era l'unica possibile, e non è l'unica legittima. L'esperimento, per questo, può essere fatto.

L'espressione che stiamo studiando, nel momento in cui la sua formazione è, possiamo dire, completata, si presenta più o meno in questa forma che prendiamo da un documento di Pisa dell'855:

... dare et persolvere debeamus tibi ... per omne mense ... denarios quatráginta et quinque boni expendibiles *et a mandato vestro vel vicedomum vestro venire debeamus ad iustitia faciendum et iudicio vestro audiendum et complendum*. Unde promittimus ...¹¹¹

A Lucca o nella zona dell'Amiata essa presenta delle varianti in genere non sostanziali, ma alcune volte particolari che avremo modo di notare più avanti.

Nella tradizione documentaria a partire dagli ultimi decenni del secolo VIII – quella delle *cartule convenientie* e poi dei *libelli* – i singoli elementi – *venire ad mandatum vestrum* (detto dal concessionario al concedente), *iudicium vestrum audire et complere, facere iustitiam* (associato talvolta con *legem*) – fanno la loro prima comparsa separatamente. Appare poi la loro combinazione a due a due; quindi, la loro composizione che dal secondo-terzo decennio del secolo IX pare stabile, almeno in Toscana. Proprio questa sua stabilità relativa, sia nella struttura sia nel lessico principale (salve le aggiunte, precisazioni amplificazioni che in diversi casi sopporta), è degna di nota. Così come la sua presenza nei documenti di livello, indipendentemente dalla forma in cui il contratto si è assestato per iscritto nelle diverse zone geografiche, e la sua posizione costante: ch'è sempre di seguito alle condizioni economiche di residenza sul fondo e prima della promessa della pena¹¹². Tali corrispondenze

¹¹¹ 855 [marzo 16-aprile 12], Pisa: *Carte AAP 1*, n. 21. Si tratta del livello dato dal vescovo al prete Odolprando e ai suoi cinque fratelli già ricordato: v. *supra*, nota 63.

¹¹² Un segnale caratteristico del fatto che i notai inserivano queste espressioni nella "casella vuota" dei loro formulari-base relativa al *redditum* – corrispondente a quelle parti che nelle forme presentate sopra nel § 2 figurano entro parentesi quadre –, è l'avverbio

in strutture tanto diverse, dalla tradizione e dalla storia di testi diversa, rendono ancora più evidente il fatto che in questo caso siamo dinanzi a una formula creata in un certo momento: meno probabilmente per poligenesi spontanea e contemporanea in ciascuna prassi locale, verosimilmente invece perfezionata da qualche parte, poi messa in circolazione e fatta conoscere: ciò può essere supposto proprio in questo momento di fissazione e di stabilizzazione di forme e formulari. Questa specie di “universalità” relativa, questo favore guadagnato nella prassi dice però anche della sua congenialità peculiare: alla base della sua “invenzione” e applicazione ci dovette essere un’esigenza intrinsecamente connessa con l’oggetto di questo contratto scritto.

La prima volta che troviamo espresso l’obbligo di venire *ad mandatum* del proprietario della cosa data in concessione è nel 780, presso la chiesa di S. Regolo in Gualdo, vicino Lucca¹¹³: il prete Lampert promette di prendere ad abitare con sé e di *governare*, cioè mantenere, il chierico Orsolo, che aveva peraltro offerto alla chiesa del prete una *casa et rebus*. Il prete si impegna a vestire, calzare e nutrire il chierico imponendogli: «et tu nobis voluntate et obedientia facere diveas de quidquid tibi instituerimus». Fin qui, nulla di strano; la questione di un’obbedienza è “canonica” in un rapporto di questo tipo¹¹⁴. Nell’accordo però si

tantum (o la perifrasi *nam non amplius*) che ‘chiude’ l’indicazione del censo o comunque del reddito stabilito, e che invece si trova a chiudere, ora, le nostre formule inserite: v. *supra* le strutture dei documenti, nel testo dopo nota 44 e nota 51. Per la lunga storia del *tantum* e della sua posizione, come limite espressivo dell’ammontare finito, preciso, di un ‘prezzo’, bisogna risalire alla prassi del secolo VI: v. Pap. Tjäder 36 (vol. II, p. 16). Il *tantum* è quindi, almeno a Pisa, tipicamente presente a “finire” il *censum* nei livelli scritti nella forma «Manifestus sum ego quia», in uso dal secolo X (ma anche a Lucca e nella stessa forma, ch’era già in uso nel secolo precedente). Il *nam non amplius* è più diffuso nelle forme dei livelli amiatini. Notevole, per esemplificare il rapporto con la funzione della pena, il caso di *CDA*, n. 120, p. 255: la formula «ad mandatum vestrum venire deveamus» (per esteso v. *infra* note 127, 143) viene, forse per caso o per distrazione, aggiunta dopo la promessa della pena che è quella di una composizione di 100 soldi. Ecco allora come si continua: «Et si ego qui supra ... ad vestrum mandatum non voluerimus venire ... sub ipsa suprascripta compositio supiacere deveamus».

¹¹³ *ChLA XXXVII*, n. 1075, 780 ottobre.

¹¹⁴ Che sembra *more monastico*; in ogni caso è quello di una gerarchia ecclesiastica. Valeva questo stesso rapporto anche salendo di grado, nel rapporto vescovo/preti. Del resto, proprio per i preti ordinati dal vescovo di Lucca in S. Regolo in Gualdo ci sono pervenute le *cartule promissionis* di età longobarda in cui oltre agli impegni relativi all’ufficio e alla resa economica delle *res* della chiesa, come abbiamo già accennato, si prometteva «ut in omnebus in vestra promitto persistere voluntate qualiter vobis placuerit» (*CDL*, n. 147, anno 761); ancor più diffuso *CDL*, n. 99, anno 749.

prospetta la possibilità che Orsolo non voglia stare in casa col prete¹¹⁵ e che abiti nella *casa et rebus* una volta sue e che ora aveva donato alla chiesa, e allora scatta un accordo tipico delle situazioni di concessione da proprietario a non (più) proprietario:

omnia et in omnibus in i<n>tegrum in ipsis rebus offerta tua te firmo in tali vero tinore ut ipsa casa et rebus bene regere et governare et laborare diveas ... et novis ... reddere diveas per singulis annis omni Natale domini uno tremisse auro et *ad manditum nostrum hic occurrere et obedire diveas*. Et si amplius tivi sovraonere quesierimus ...

La promessa di *venire ad mandatum* riappare in una carta rogata in un villaggio d'area lucchese, in *vico Gundualdi*, concepita come una *convenientia*-promessa fatta nel 789 a due fratelli, Gundolperto e Fratello, non altrimenti identificati ma che evidentemente agiscono per la chiesa di S. Maria in Gurgite, da parte del chierico Tanimundo, in merito alle *res* su cui il chierico stava¹¹⁶:

Unde modo convinet mihi qui supra Tanimundu clericus una voviscum ... ut ego ... in suprascripta casa et res resedire et habitare diveamus ... et omnia ... bene laborare et meliorare diveamus et isteti internus ut tam ego ... de suprascripta casa et res per singulos annos pensionem dare diveamus in mense agosto in suprascripta ecclesia beate sancte Marie tremissi quinque boni expendivilis et nus *ad mandatum vestro venire diveamus...*

La *cartula* prosegue con un particolare che sarà utile riprendere solo più avanti, per maggior chiarezza del nostro ragionare, dopo che avre-

¹¹⁵ Il documento è una *cartula repromissionis* in cui le promesse sono reciproche e sono presentate come un accordo: «Ideo cartula repromissionis qualiter se repromiserunt inter se id est Lampert ... et Ursulo ...». Viene naturalmente redatta in *duas cartulas uno tinore*. Quella rimasta reca la sottoscrizione autografa di Orsolo; mentre per il prete c'è il *signum manus* del notaio.

¹¹⁶ *ChLA XXXIX*, n. 1126, 789 giugno. La redazione dovrebbe essere in un solo esemplare. È una evidente ricontrattazione delle condizioni che il padre di Tanimundo aveva stabilito nella carta di donazione delle sue *res* alla chiesa di S. Maria (della donazione si fa cenno nella stessa *convenientia*) per continuarvi la residenza per sé e per il figlio. Una volta morto il padre, Tanimundo ha voluto o si è visto costretto a rifare l'accordo: certo non si può sapere se le condizioni siano peggiorate; lo farebbero pensare sia il *mandatum* sia un particolare comportamento, accettato da Tanimundo nel contratto, da parte dei suoi 'concedenti' che però vedremo più avanti. Si tratta di una carta un po' misteriosa non solo perché la relazione fra i due fratelli e la chiesa deve essere supposta, ma anche per il fatto che manca la sottoscrizione del promettente.

mo provato a capire non certo che cosa in concreto significava quella promessa – perché è chiarissimo: essere disponibili alla chiamata, obbedire –, ma che valore avesse scrivere, in una *convenientia*, quella esplicita ammissione. A nostro avviso è il seguente: che, fra le due volontà che si accordavano, una sola doveva essere e apparire così ritualmente, quella superiore; naturalmente in relazione all’oggetto dell’accordo, la *res*.

Proviamo a cercare una spiegazione tra le testimonianze delle contese. Nel 785 compare davanti al duca Allo il vescovo Giovanni di Lucca a reclamare la restituzione della chiesa di S. Pietro contro Alprando perché suo figlio, Agiprando, che era stato ordinato in quella chiesa dal predecessore di Giovanni, si era macchiato di adulterio¹¹⁷. Il padre del vivace ragazzo si difende rispondendo che quella chiesa, comunque, era loro per eredità perché era già stata di proprietà, *pertenentia*, di suo suocero Damiano. Ribatte Fratello, avvocato del vescovo: Damiano *abuget et possidde* ma non era sua, la chiesa; innanzitutto perché Damiano faceva “la volontà” che il vescovo lucchese gli ordinava – «et ad episcopi illi qui fuerunt antecessori mei ipse Damianus presbiter omnes voluntatem faciebat quem ei exinde inperavat» –, e poi perché ogni anno dava al vescovo un *gustare*, come fanno *pro pertentia* le altre chiese del vescovato. Ecco allora, come Alprando tenta di negare la proprietà del vescovo e affermare che il suocero invece era il proprietario della chiesa: perché «ipso gustare per singulos annos unde vos dicitis *sua voluntate* dava, nam non pro nulla pertentia». Alprando in realtà cede subito sulla proprietà della chiesa (non trova testimoni per provare quanto ha detto), ma cerca almeno di salvare il patrimonio immobile, la *casa* dove abitava il prete Damiano e le *res*, ch’era poi quella dove abitava egli stesso e il figlio. Indipendentemente dalla fine della storia¹¹⁸, ciò che per noi è chiaro è la definizione estrema cercata della

¹¹⁷ Manaresi, *Placiti* cit., I, n. 6, pp. 14 ss., 785 agosto, Lucca.

¹¹⁸ Il regesto *ibid.*, p. 14 è fuorviante: perché il convenuto padre dell’adulterio ammette la proprietà della chiesa al vescovato, ma non quella della casa e i giudici gli danno la possibilità di dimostrarlo e gli permettono di dare *nadia*: se fosse riuscito a *consignare*, cioè provare con carte e testimoni la sua *pertentia*, avrebbe avuto il dominio della casa, altrimenti sarebbe passata al vescovo. E su questa possibilità data dai giudici per la casa dei preti di S. Pietro si arresta la storia e quindi la *notitia iudicati* che ci è pervenuta. Naturalmente il vescovo e il suo avvocato – essendo già stata chiarita la situazione della chiesa – reclamano prima che sia chiusa la seduta e, senza aspettare lo sviluppo sulla casa, la restituzione a loro del ‘tesoro’ della chiesa in quanto tale: oro argento e *moniminas* (*ibid.*, p. 17).

pertinentia, della proprietà quando qualcuno *habet et possidet* le *res* del proprietario: viene proposta in una volontà che ordina (del proprietario) e in una che obbedisce (del residente, pur con contratto). Lo stesso pranzo annuale offerto è un rito intrinseco e sostanziale come segno del *pertinet* solo in quanto fatto *pro pertinentia*: cioè non per libera volontà del prete (su questo punto, il tentativo di difesa altrettanto estremo di Alprando), ma perché è il vescovo ad esigerlo, manifestandosi per ciò stesso come proprietario. E d'altra parte non si tratta di semplice obbedienza canonica: il piano della questione è qui anche, e soprattutto, patrimoniale¹¹⁹. In questa direzione, dunque, potremmo intanto muovere un primo passo per leggere la formula del *venire ad mandatum*: essa rende manifesto che la facoltà di dare ordini, per il proprietario, vige ed è riconosciuta dal concessionario che si impegna a obbedire, a *venire ad mandatum*. Così appaiono comprensibili insieme alle prime due attestazioni che abbiamo più sopra citate, molte altre numerose in cui il *mandatum* compare ancora da solo: «et quando nobis demandaveritis semper ad vestro manditum venire debeamus tantum»¹²⁰.

In questa stessa direzione, che indica la disponibilità del concessionario ad assecondare e compiere un ordine del proprietario, possiamo legittimamente muoverci anche quando le parole un poco cambiano, come avviene allontanandoci da Lucca e tornando a Pisa.

Riprendiamo finalmente il primo documento di concessione pisano: la *manus* fatta al diacono di S. Pietro ai Sette Pini nel 799 da Gumperto. Riprendiamone la parte concernente le promesse sulle condizioni economiche di residenza che avevamo già parafrasato¹²¹:

... per unumquemquem annibus ego qui supra Gumpertu tibi Adelperti diacuni aut ad posteros tuos de ipsa casa et res vestras vobis iustitiam vel angaria persolvere et adimplere deveamus, ides de omnem mensibus medietate angarias vobis facere deveamus ubi-

¹¹⁹ La compenetrazione dei due piani, disciplinare-ecclesiastico e patrimoniale dell'intera procedura di *ordinatio* dei preti nelle chiese, è dall'età longobarda già un fatto, consacrato anche nella stessa scelta della documentazione nelle *cartule promissionis* e, quindi, nei livelli.

¹²⁰ *Mem. e doc.*, V/2, n. 303 (anno 802) in cui il concedente è sempre il vescovo di Lucca ma il concessionario non è più un prete. Per rimanere nell'ambito lucchese, con il tenore appena variato: *ibid.*, nn. 350, 351, 354, 366 e 369; in quest'ultimo dell'810: «et ad mandato vestro venire diveamus quando nobis dixeritis vel mandaveritis» (il concedente è il prete di S. Regolo in Gualdo).

¹²¹ V. *supra*, § 2, nota 35.

cumque nobis inperaveritis nos omnia facere deveamus, quod vobis utilitas fuere faciendo et per omnem annibus per omnem vendimnia vobis reddere deveamus tres anfora vino mundo et ipsum vino vobis nos deveamus tragere usque ad ecclesia sancti Petri *et ad mandato vestro venire deveamus iudicio vestro audiendo et complendo*. Unde repromisi et repromitto ...

Come l'*imperium* (il vescovo *imperavat*, nelle parole dell'avvocato al placito del 785, e anche qui il diacono *inperaverit* decidendo il luogo dove far svolgere l'angaria¹²²), lo *iudicium* è un comando, è la disposizione, specie se detta di cose proprie e dovute¹²³ ma anche valida in ambito gestionale. Non c'è differenza semantica fra questo «et ad mandato vestro venire deveamus» promesso al diacono pisano nel 799 e quel «ad manditum nostrum hic occurrere» imposto dal prete lucchese del 780¹²⁴, fra questo «iudicio vestro audiendo et complendo» e quel «obedire diveas». Forse non è inutile ricordare che l'amministratore delle *villae* regie, l'intendente del patrimonio fiscale del re, *indicat* in quanto amministra, assegna, dispone delle *res* per conto del proprietario, e porta il titolo di *index* nel capitolare *De villis et curtis imperialibus*¹²⁵.

¹²² Nello stesso modo decidevano gli intendenti della proprietà vescovile lucchese sulle angarie da fare: v. per esempio *CbLA XXXVI*, n. 1061 (anno 777) «et angaria ad curtem vestram in ipso loco Lusciano facere debeamus quinque die cum boves et maniviles qualiter per actorem de ipsa curte inperatum fuerit».

¹²³ Cfr. *Mediae Latinitatis Lexicon minus*, cur. C. van de Kieft, Leiden 1976, s. v. *iudicare*, in particolare lemma 7, p. 563. In una *notitia iudicati* (*CDL* 17, p. 51) sulla lite fra il vescovo di Siena e di Arezzo, assegnando a quest'ultimo la ragione e la prerogativa di 'disporre' (in merito a decime e alla gestione) e di 'ordinare' (in merito ai preti da incardinarvi) quelle pievi contese, si dice «...eas (*scil.* le chiese) liceat canonico ordine iudicare et ordinare». *Iudicium*, insieme a *indicatum*, partendo dall'accezione di disposizione di cose proprie per propria volontà giunge, specialmente nella prassi notarile toscana, a indicare gli atti di donazione *post obitum*, l'estrema disposizione impartita per il proprio patrimonio personale, e per estensione a indicare anche la donazione semplice: cfr. G. Vismara, *Storia dei patti successori*, Milano 1941 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Serie seconda: Scienze giuridiche, LXVIII), II, pp. 556-557. Si tratta di una valenza della pratica che diventa anche giuridica (con le definizioni di *cartule iudicii* o *iudicati*) non presa in considerazione in Donnini, *Sul lessico giuridico* cit., p. 1229.

¹²⁴ Cfr. *supra* nota 113.

¹²⁵ Per *index* nel capitolare *De villis* v. E. Magnou-Nortier, *Capitulaire «De villis et curtibus imperialibus» (vers 810-813). Texte, traduction et commentaire*, «Revue Historique», fasc. 607, 299/3 (1998), pp. 643-689: 677. Questa accezione di *index* è notata già in Krause, *Mittelalterliche Anschauungen* cit., p. 26, nota 90.

Potremmo incominciare a tradurre. Per le occorrenze lucchesi: “e su ordine nostro devi accorrere da noi e obbedirci” (detto dal proprietario)¹²⁶, “e verremo (da voi) su ordine vostro” o “e sempre, quando voi ce lo richiederete, verremo (da voi) su ordine vostro”. Non diversamente per la promessa pisana: “e su vostro ordine verremo ad ascoltare ciò che vorrete disporre e a compierlo”. Si noti che identica a questa pisana del 799 – distinta dunque dal filone del *mandatum* lucchese – è anche la formulazione della prima occorrenza nella zona dell’Amiata, benché espressa dalla parte del concedente¹²⁷.

Analogamente, proviamo a muovere un primo passo verso il senso di queste sempre più applicate espressioni nella documentazione dei livelli. La formula inizia a profilarsi come un ribadire il *dominium* in termini decisi di riconoscimento esplicito della persistenza della volontà proprietaria: come se il testo stabilizzato del contratto di livello mettesse pericolosamente in sordina questo aspetto; termini sui quali il concessionario deve convenire in modo altrettanto esplicito, con un impegno sottoscritto¹²⁸.

È tempo adesso di prestare attenzione alla *iustitia*. *Iustitia*, così come *lege* (adoperando proprio la forma volgare di *lex*), è *ciò che deve* un non proprietario, che risiede su cose altrui, al proprietario delle cose. È la regola, la “legge” di quelle cose, che condiziona la residenza su quelle per chi non è loro proprietario¹²⁹. Si tratta del segno esplicito –

¹²⁶ V. *supra* nota 113.

¹²⁷ *CDA*, n. 81, molto più tarda però (anno 818): «a mandatis nostris venire deveatis et iudicio nostro audire et adimplere nam non amplius». *Iudicio e iudicare* anche in *CDA*, n. 120 e n. 121 (anni 841 e 843)

¹²⁸ Non deve esser stato estraneo all’origine dell’elaborazione della formula lo spunto offerto dalla pratica documentaria d’ambito prettamente ecclesiastico, delle carte di ordinazioni dei preti che d’altronde diventano quasi subito, contemporaneamente alle carte *convenientie*, dei livelli. Non deve cioè esser stato estraneo a questa immagine del *dominium* il modello proprietario che sovrintende al rapporto patrimoniale e disciplinare fra vescovo e prete, così come fra prete e chierico inserviente: cfr. *supra* nota 113. Guardando molto indietro verrebbe da ripensare a *CDL*, n. 99 (la *promissio* di un prete ordinato dal vescovo Peredeo di Lucca in S. Regolo in Gualdo nel 749), e ai suoi tanti ‘spunti’ (*ibid.*, p. 286): «... laus et mandatum Dei die noctuque in omnibus adimplendum ... et volumtatem tuam in omnibus facere et adimplere diveam sicut de domino et benefactorem meum in quo tibi recte placueret obediendum ... sic tamen ut omnia et in omnibus rebus suprascripte sancte ecclesie in tua sid potestatem iudicandi aut faciendi qualiter volueri ...».

¹²⁹ Questa valenza di *iustitia*, registrata dai più importanti lessici, è forse la più conosciuta: cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma 1995, p. 330. È il

in frutti, opere, azioni, denaro – del fatto che quelle *res* appartengono al loro proprietario, segno che diventa necessario quando su quelle *res* sta qualcun'altro: è costui che deve esplicitare quel segno, che è inequivocabile perché “dovuto” (perché appunto *iustitia* o *lege*).

Parlare anche di questa *iustitia* era già dei longobardi¹³⁰. Nelle loro carte sembra riferirsi a un “dovuto” consuetudinario¹³¹. Nel testo dei

lungo tempo che fonde i due aspetti del ‘ciò che si deve’ e della ‘legge del fondo’ in un tutt’uno, per il quale è impossibile intuire nel primo la causa e nel secondo l’effetto, o viceversa. L’estrema sintesi e l’attenzione a testi prevalentemente non documentari non la fanno mettere nella dovuta luce in Donnini, *Sul lessico giuridico* cit., pp. 1215-1216.

¹³⁰ Al tempo loro era già uno dei tanti aspetti della polisemia di *iustitia*, che basterà ricordare appena nelle valenze dei testi dell’Editto: le occorrenze per ‘giustizia’ come ideale astratto; la particolare specializzazione che *facere iustitia* ha nell’ambito della tematica dei debiti indicando l’atto di ‘sciogliere un debito’ (nei capitoli rotariani e in quelli di Liutprando dedicati al tema); l’accezione complessa di *lex*: come *legaliter sibi debitum* di Liutp. 91; l’altrettanto problematica interpretazione di *per legem et iustitiam et per iudicium* di Liutp. 90 (cfr. G. Diurni, *L’expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Roma 1976, pp. 115 ss). Nelle carte oltre al senso che stiamo discutendo (di segno della proprietà di fondi quando vi risiedono altri: v. riferimenti nella nota seguente), *iustitia* sottolinea chiaramente dei diritti riconosciuti su cose, e in concreto dei beni propri: *CDL*, n. 72 (*de nostra iustitia*), n. 223 (*salva iustitia nostra quia sic fuit antea consuetudo*: un documento particolarmente complesso, in cui *iustitia* potrebbe alludere qui in concreto a una quota di prodotto trasportato); *CDL*, n. 284 (*iustitia sua in omnibus*). Fuori dall’ambito dei testi creati dai longobardi, solo per aver una minima idea della risonanza di tale polisemia, vorremmo ricordare: che la stessa valenza di diritto di proprietà consacrato dal tempo è condivisa dai testi del *Liber Pontificalis* quando parlano delle ‘giustizie’ di San Pietro per significare le città (Narni, la Pentapoli) da sempre proprietà del vescovo di Roma; che *iustitiam meam* nelle parole di un vassallo è il predio donato a lui dal re: *MGH, Epistolae karolini aevi*, III, ed. E. Dümmler, Berlino 1899, *epistolae variorum*, n. 27, (anni 840-842); che *omnem iusticiam ac censum quod Saxonice mal vocatur* è quel che dona Ottone I insieme alle terre di sua proprietà, cui la *iusticiam* è connessa a una chiesa di Magdeburg: (*MGH, Die Urkunden Konrad I., Heinrich I., Otto I.*, ed. T. von Sickel, Hannover 1879-1884, n. 205, p. 284): il *mal* significa in sassone «Steuer als Zeichen der Unterthänigkeit», dunque tassa come segno di sudditanza (*Glossarium diplomaticum zur Erläuterung schwieriger, einer diplomatischen, historischen, sachlichen, oder Worterklärung bedürftiger lateinischer, hoch- und besonders niederdeutscher Wörter und Formeln* ..., cur. E. Brinckmeier, Gotha 1850-1863, *sv.* mal, lemma 4). In ambito monastico la *iusticia* è poi la ragione di pane e vino dovuta al monaco, la stessa che veniva data al povero quando si commemorava una persona che avesse richiesto espressamente questa azione per la sua morte.

¹³¹ *CDL*, n. 108 (753 marzo 25, Lucca, carta di donazione): «et homines qui in ipsas casas redeunt cum qualem *iustitia* persolvere consueti sunt»; *CDL*, n. 166 (762 dicembre, Colonna-Grosseto, carta di promessa): «ut per omnem annum *iustitia* ipsei case reddere debeam porco uno valente tremisse uno et uno pullo ...»; *CDL*, n. 273 (772 settembre 6, Lucca, carta di promessa redatta nella persona del concedente): «unde repromitto ... ut si tu ... *iustitia* de labore et vino nobis reddendum ...».

livelli fra la fine dell'VIII e la prima metà del secolo IX, invece, il termine sembra impiegato: ora per indicare in sintesi e indifferentemente le condizioni che sono state scritte (che però potrebbero anche coincidere con ciò che era stato dato per consuetudine); ora per intendere una delle condizioni con esclusione delle altre, se indicate; ora per indicare l'unico tipo di corresponsione pattuito, anche se si tratta del solo denaro¹³². Non siamo in grado – e forse non è possibile – di individuare da tutti questi casi una tendenza generale e unica. L'operazione risulta continuamente minata dall'opinabilità: la parte del testo-documento che contiene le condizioni è una di quelle potenzialmente “fuori” struttura¹³³, tendenzialmente atta a riflettere tensioni e ansie “vere” intorno al patto. Alla costruzione sintattica non potrebbe garantire neppure il linguista esperto un sicuro senso univoco contando su una neutralità delle regole di *grammatica*: escludendo, per esempio, che la scrittura di un *vel* un *seu* o anche un *et* possa avere avuto lo scopo di ripetere e di esplicitare e non di aggiungere, o che una frase di seguito abbia amplificato il concetto di quella precedente invece che esprimerne uno nuovo. Pensiamo piuttosto che convenga ai fini della comprensione tenere salda l'essenza di questa *lege* e di questa *institia*, perché essa è chiara. E pensiamo che piuttosto convenga chiederci perché la vecchia *institia* emerge in modi diversi e perché assume questa posizione mobile nelle condizioni di residenza. La ragione potrebbe essere proprio il contratto stesso, e la sua utilizzazione – in questo periodo massiccia almeno in Tuscia – per la riorganizzazione dei patrimoni, piccoli e grandi. Con questo contat-

¹³² Solo per esemplificare, dai tanti casi, ne scegliamo alcuni da Lucca: «... exinde reddere debeamus medietatem vino puro et duo tremissi boni in mense julio semper per singulos annos. Et si nos ipsa suprascripta casa et res bene non laboraverimus et non melioraverimus aut eam demittere quesierimus aut vobis *omne suprascripta justitia* per singulos annos non persolverimus ...» (*Mem. e doc.*, V/2, n. 237, p. 138, anno 792); «et per singulo anno *institia* vobis persolvere debeamus ides una anfora vino et uno porco et uno animale annotini et angaria ad curtem vestram ...» (*ChLA XXXVI*, n. 1061, anno 777); «Et mihi vel ad successores meos reddere debeatis *justitia de ipsa casa et res* per omnes singulos annos, idest per omne s. Petri uno solid. auro bono expendiviles» (*Mem. e doc.*, V/2, n. 241, p. 142, anno 793); «et omnem *institiam* ut consuetudo fuit de ipsa ecclesia vobis facere et adimplere debeam» (*Mem. e doc.*, IV/II, n. IV, p. 7, anno 803). Dal Monte Amiata, come quota spettante di un ‘prodotto’ (in questo caso animali) ottenuto sfruttando il bene del padrone: «et dedimus tibi pabulo ad notriminas tue in ipso cadio, et si ibi glandae mandocaveris ipsi porci vos *institija* exinde detis decima» (*CDA*, n. 108, anno 830).

¹³³ Occuperebbe, per intenderci, lo spazio fra parentesi quadre nelle forme presentate *supra* nel § 2.

to si stanno probabilmente ora introducendo modifiche, aggiunte, valori in più – economici ovviamente – rispetto a una consuetudinaria resa e a un consuetudinario riconoscimento della proprietà mediante il dare la “giustizia” di quella terra, qualunque cosa essa sia fino ad allora stata: quote tradizionali del prodotto o certe opere o tremissi e censi simbolici a seconda di ciò che, nei lunghi tempi, si era consolidato come “dovuto” in relazione a quel certo bene. E non è escluso che in questi movimenti in qualche caso sia stata fatta diventare *iustitia* una parte dell’aspetto produttivo caratteristico del fondo; in qualche altro, un’entrata in danaro consuetudinaria o, al contrario, calcolata sulla base del valore produttivo e di ciò che il livellario vi avrebbe ricavato; in altri casi ancora, magari per la particolare posizione di quella terra rispetto al centro proprietario, sia stata considerata *iustitia* la prestazione di opere sul dominico da parte degli uomini residenti¹³⁴. Un contesto del genere spiegherebbe la coniazione di un passaggio formulare per introdurre la parte dedicata alle condizioni di residenza del concessionario: *pro omni censum et iustitia*, o *pro iustitia* in senso generalizzante, anche quando si tratta di introdurre un solo censo in denaro¹³⁵.

Il significato della parola nei patti non può destare alcun’ombra di dubbio e portare su altri significati che non riguardino la relazione sostanziale fra la terra e la sua proprietà¹³⁶. Ha in fondo la stessa matrice di quella *iustitia* che viene definita *domnica* nei documenti dei territori in cui la tradizione tardo antica per il tramite di quella ravennate aveva

¹³⁴ Uno scivolamento prevalentemente in questo senso si noterebbe per la fine del secolo VIII-inizi del IX a Lucca, almeno nei livelli dati dal vescovo (cfr. Andreolli, *La giustizia signorile* cit., p. 142). Nel piacentino *iustitia* sembra orientata ad essere una quota-parte della produzione spettante al *dominus* garantita da misurazioni consuetudinarie (il *vasculum domnico*, per fare un esempio, del *libellus* edito col n. 7 in F. Bougard, *Pierre de Niviano, dii le spolétin, sculdassius, et le gouvernement du comté de Plaisance à l’époque carolingienne*, «Journal des Savants», (juillet-décembre 1996), pp. 291-337). Nel pisano troviamo ancora in un livello dei primi del XII secolo, fra le voci del *redditum* stabilito per il concessionario: «viginti staria de grano bono a stario *iustitiales*»: Archivio di Stato di Pisa, *Diplomatico*, S. Michele, 1108 settembre 7, originale.

¹³⁵ V. *supra* § 2, nella forma «Manifestus sum ego quia»: inevitabile il confronto con simili espressioni di carattere generale nei diplomi coevi: cfr. quello di Ottone I citato *supra* nella nota 130. Nelle carte pisane di livello la formula come tale, e quindi applicata anche esplicitando solo il censo in denaro, continua la sua esistenza fin nella prima metà del secolo XI. Il suo omologo nel contado fiorentino è, fin’addentro al secolo XII «inter censum et oblias et adiutorium».

¹³⁶ Tale relazione sembra per altro l’unica rilevabile anche nei documenti addotti in Panero, *Servi, coltivatori dipendenti* cit., p. 570 n. 70 (leggibili nelle edizioni ivi citate).

lasciato un'impronta forte nel campo delle concessioni con enfiteusi o con locazioni a 29 anni rinnovabili: concessioni per le quali erano normali i passaggi del forte potere d'uso alienato per azione del concessionario ad altri che non fosse il *dominus*, al quale spettava però o la prelazione o un laudemio o un commino o doveva essere assicurata l'entrata al rinnovo, insomma il segno che il legame tra il fondo e il *dominium* era ancora riconosciuto: «a salva iustitia domnica persolvenda»¹³⁷.

È tempo di passare al secondo documento di concessione pisano, quello dell'804. Esso non ha nella "parte libera" del dispositivo, in cui la condizione del *redditum* viene espressa, il termine *iustitia* associato a quella condizione, anche perché, si ricorderà, colui che diviene livellario era il proprietario del bene che poi riceve a livello¹³⁸: la relazione fra il fondo e quel nuovo proprietario, che compare come concedente, non

¹³⁷ Per Ravenna v. le interessanti congetture per la restituzione del r. 5 di Pap. Tjäder 44, II, pp. 166-167, per l'argomento che non escluderebbe una formula del tipo «Et habeatis licentiam hinc preceptum vel supradictas res in aliis hominibus ordinare salva pensione domino persolvenda» delle enfiteusi ravennate del secolo X. Per Bologna, dove è presente solo l'enfiteusi e in ciò si discosta dal territorio ravennate, v. G. Cencetti, *Carte bolognesi del secolo X*, Bologna 1936, p. 23; Cencetti, *Diplomatica dell'enfiteusi bolognese*, «Rivista di storia del diritto italiano», 12/1 (1939), pp. 438-455: 448, il quale osserva a nota 33 come anche nel bolognese l'espressione «a salva iustitia domnica persolvenda» indicasse ormai nel secolo XI il canone (o *pensione domnica*) e non più il laudemio. Un caso singolare, per la Tuscia almeno, in un documento che viene da Lucca e dall'anno 776, tradito in copia del secolo XII (*Mem. e doc. V/2*, n. 159, p. 91): un certo Prandulo vende a Paldo la sua casa dove abita – «omnes res meas que abire visu sum idest casa abitationis mee», ma il prezzo non viene menzionato (ma il documento è una copia tarda e si legge in edizione non critica); viene però fissata una condizione per l'acquirente Paldo: «In tale vero tinore ut tu q. s. Paldo de ipsa res *iustitiam domica* perexolvere diveas, sicut et ego perexolsi». Prandulo stava in quella casa grazie a una concessione che negli effetti potrebbe per noi ricordare l'enfiteusi tradizionale, che gli dava cioè la possibilità di passare a un altro quel bene concessogli, salvo che questi pagasse al suo posto la *iustitia* al *dominus* del bene. Non esistono molte possibilità di spiegazione a meno che non si vogliano arrischiare ipotesi che contratti siffatti potessero avvenire per questo tempo e qui in Tuscia fra privati: Prandulo aveva probabilmente quella casa dal fisco regio, verosimilmente, l'unico che poteva concedere su tempi lunghi e in modo tale che passaggi di questo tipo potessero avvenire; la *iustitia* è il *factum* e *domnica* qui – benché lo stampo sia tradizionale – assume quel colore in più dal riferirsi al potere regio. Si confronti del resto con *CDL*, n. 249, una carta *commutationis*, del 770 dicembre 30, da Piacenza, in cui una delle due parti contraenti promette all'altra che riceve un loro bene «ut de ipso ficto quod in corte domno regi dare deveamus ut nos te exinde securo facere deveamus».

¹³⁸ Si tratta della carta *conventie* fatta fra il prete di S. Pietro ai Sette Pini e il chierico Sichiprando, di cui abbiamo già trattato: cfr. *supra*, nota 37.

ha una storia di *iustitia*. Il documento ha invece la nostra formula nella forma della combinazione dei due elementi: *mandatum e iustitiam facere*.

... ut ego [qui supra Sichipra]ndus clericus reseder[et et in]avitare devea[m] casa et colo[nia] ipsius ecclesie sancti Pe[tri] in loco Ca[l]ci, in ipsa casa et [colonia qua]m ad ipsa suprascripta Dei ec[clesia] per offersionis tit[ulu]m a meme[tipso] evenit et ipsa ca[sa et colonia] ego bene laborare [et excole]re deveam ut melio[ore]tur et non peiuret[ur] et per omnem [annum] ego qui supra Sichipra[ndus clericus] a]ut meus heredes tibi suprascripto Adelpertus presbiter vel ad posteros tuos ad partem predictae [ecclesie] de ipsa casa et colonia vobis *redditum facere debeamus uno soledum* argento per omnem natale sancti Petri *et a mandato vestro venire deveamus iustitja faciendo*. Et si hec quod superius legitur per singulos annos non persolsero et non adimplevero ego qui supra Sichiprandus ...

Alla luce di quanto siamo andati ragionando, la lettura viene da sola: “vi daremo il reddito di un soldo d’argento ad ogni festa del martirio di S. Pietro e sarà per ordine vostro che verremo a fare la *iustitja*”¹³⁹.

Questa *iustitja* poteva anche essere, nell’intenzione dei due contraenti, la semplice consegna del soldo pattuito (essere quindi un vuoto nome che per sé non conteneva più nulla), oppure consistere ancora in un consuetudinario “fare” o “dare” qualcosa (un servizio, un prodotto in natura). Ma se una sottolineatura spetta al fenomeno di questa formula, ebbene è l’espressione dell’impegno in sé del concessionario ad essere disponibile, che la merita. Perché è su quella ammissione dichiarata dal concessionario che poteva ricostituirsi la funzione di segno persistente del *pertinet*, ch’era stata proprio della *lege* e della *iustitia* connesse stabilmente a una *res*, qualora queste si fossero sfilacciate, fossero rese meno stabili dalle cose, dal tempo, dai rapporti di forza o fossero state ridotte a mero ricordo da condizioni scritte contrattate e varie. Lo scopo di quella formula era in sostanza: ricordare inequivocabilmente chi dei due fosse il padrone¹⁴⁰.

¹³⁹ È su questo tipo di passaggio che si crea la distanza incolumabile fra le due scelte di tradurre *iustitia*. Perché di una semplice decisione si tratta: a fronte della valenza specifica di *iustitia* documentata dagli stessi documenti della pratica giuridica intorno alla proprietà e al possesso di *res*, si sceglie di portare il suo significato su un altro piano mai, fino al momento della scelta, annunciato in qualche modo dalle fonti. Per un esempio di questo modo di procedere: Andreolli, *La giustizia signorile* cit., p. 143.

¹⁴⁰ Senso ancora più necessario, nei documenti in cui il *redditum* consisteva, come questo pisano dell’804, in un soldo, o quando la struttura complessiva del patrimonio

Disponibilità, dunque, e un legame personale che si vuol esprimere proprio nel momento in cui la stipulazione di un contratto potrebbe risolvere quel rapporto solo in un semplice *reddere* danaro o cose, in cambio dello stare sulle *res* altrui. Per il proprietario ciò potrebbe avere ancora avuto, in certi casi, valenza economica e non soltanto quella che diremmo valenza intrinsecamente giuridica. In questa lettura possono essere compresi altrettanto bene i casi “variati” di alcuni documenti amiatini della grande proprietà abbaziale di S. Salvatore, estesa fino a interessare più di un *comitatus* con centri di proprietà dislocati: quelle disponibilità rituali erano potenzialmente utili e la loro dislocazione poteva avere un senso, non tanto nei riguardi del livellario per la sua posizione geografica di residente, ma per la gestione dei centri del proprietario: «a mandatis nostris venire deveatis intra territorio Senense ad iustitja faciendo»¹⁴¹. E così via: in quello di Chiusi o nei *finibus Tuscanense* o *infra cibitatem Suanense*¹⁴².

Nei livelli della grande abbazia l'elaborazione della formula giunge a mettere ancora più in risalto il potere decisionale del proprietario: la possibilità di voler assegnare una *iustitia et lege* è resa esplicita dalla condizionale su cui si costruisce la frase «et pro sola iustitja facienda ad mandatis nostris veniatis, et iudicio nostro adimplatis intra territorio Clusino *si nos vobis legem indicaverimus nam non amplius*».¹⁴³ Si noti il *sola*, che molto spesso ricorre nelle formule amiatine e parrebbe a prima vista una piega in favore del livellario.

fondario del proprietario era frantumata senza forti centri di proprietà su cui far gravitare in qualche modo, consistente e significativo, anche le attività delle terre date in concessione a livellari.

¹⁴¹ CDA, n. 86, è la seconda occorrenza della formula in questo fondo documentario: anno 821.

¹⁴² Fra gli altri: CDA, nn. 103, 113, 125, 142 e *passim*. Il caso di CDA, n. 163 è di una disponibilità verso un proprietario non ecclesiastico: «a mandatu vestro benire promitimus pro *sola iustitja faciendum et recipiendum* ad corte vestra de Lautinanu». Si noti il *iustitja faciendum et recipiendum*: come se l'orecchio interno, la memoria del notaio avesse attratto *iustitia faciendum* all'espressione tipica dei capitolari per dire quell'obbligo dei conti abati e vescovi di versare l'imposta fiscale e di riceverla, cui abbiamo fatto cenno: v. *supra* nota 108.

¹⁴³ CDA, n. 103. Così in altri, di tenore appena variante, per es. CDA n. 120: «ad mandatum vestrum venire deveamus, in vestro iudiciu stare deveamus ad lex et iustitja iudicando», che traduciamo più o meno come ‘verremo su ordine vostro a sottoporci alla vostra decisione (*in vestro iudicio stare*) di assegnarci una *lex et iustitia*’. Sembra proprio d'aver innanzi delle sottolineature forti del diritto proprietario inteso secondo un principio non tanto lontano da quello antico del *licet rei suae legem dicere*.

La grande come la piccola proprietà trova opportuno far aggiungere alla formula il riconoscimento da parte del livellario del diritto del padrone ad attuare la *pigneratio* se non ci si fosse presentati a “fare la legge e la giustizia” del bene dato. Torniamo per questo indietro al livello della piccola chiesa di villaggio lucchese del 789: «per singulos annos pensionem dare diveamus ... et nus ad mandatum vestro venire diveamus et vos nus propter lige et iustitia faciendum destringere et pignorarare diveati como et aliis ho<mi>nibus vestris»¹⁴⁴. È così anche nel documento della grande abbazia amiatina: «et si non beneremus ad vestru mandatu ad leie et iustitja facienda, licientjam abeatris nos pignerare in ipsa casa sine omne calomnia»¹⁴⁵. «In ipsa casa» significa nei beni mobili prodotti dal livellario nella casa in concessione, e «sine omne calomnia» significa “con la garanzia che non andremo, per questo, a protestare davanti a un tribunale”¹⁴⁶.

Pignerare era azione normale, legittima e tutelata, purché fra liberi, sotto i longobardi nei casi di mancato pagamento di un debito: e un canone, o una pensione o una *lege et iustitia*, è un *debitum*¹⁴⁷. La situazio-

¹⁴⁴ *ChLA XXXIX*, n. 1126 v. *supra* nota 116.

¹⁴⁵ *CDA* n. 112, anno 835: si noti il nucleo della formula quasi identico al caso lucchese di mezzo secolo prima. Ritorna ancora in *CDA*, n. 163 dell'886, in cui il proprietario è un privato, uno scabino «Et a mandatu vestru benire promitimus pro sola iustitia faciendum et recipiendum ad corte vestra de Lautinanu. Et si nolluerimus benire, licentja abeatris bos, in ipsa suprascripta casa pignerare sine omne calomnia».

¹⁴⁶ Si osservi come anche per questo verso l'espressione *facere legem et iustitiam*, riferita al livellario come soggetto, si conferma come un'azione da farsi, la cui mancanza fa scattare il pignoramento, e non viceversa: essa non è cioè la cornice o la immediata conseguenza di un pignoramento, come un'interpretazione 'giudiziaria', di una comparsa in tribunale, potrebbe far pensare.

¹⁴⁷ Roth. 245 (*De pignoratione et devitas*). Quindi Roth. 252, sempre sui debiti: regolamenta i pegni vietando solo di prendersi come pegno una casa *ordinata tributaria* a un debitore che la possedeva. Per il resto, si danno 20 giorni di tempo per sanare il debito a un debitore che dimori entro cento miglia dal suo creditore: «Et si infra istos dies viginti quis ille pignum suum *iustitia faciens et debitum reddens* non liberaverit et post transactis viginti dies contigerit ex ipsum pignus mancipium aut quolebet piculum mori aut humicidium aut damnum facere aut alibi transmegrare, tunc debitor in suum reponet, qui pignera sua liberare neclexit». Traducendo: «e se entro questi 20 giorni il debitore – *quis ille* – non avrà liberato il suo pegno pagando il debito ...». Si noti: *iustitia faciens et debitum reddens* sono tutt'uno (per *iustitia* nell'Editto v. *supra* nota 130). Benché nel capitolo precedente, Roth. 251, sempre concernente questioni di debiti e pegni presi, entri in gioco il ruolo dello sculdascio, come ufficiale locale direttamente coinvolto dall'autorità del re per sovrintendere a situazioni del genere, in questo cap. 252 il testo si riferisce semplicemente ed esplicitamente a creditore e debitore.

ne non cambia nell'Italia dei carolingi. Prescindendo pure dal fatto che i capitoli delle leggi longobarde son parte integrante del complesso della normativa carolingia valida in Italia, dei *capitularia legibus addenda*, il pignoramento affiora come pratica normale indirettamente dal *Capitolare olonnense mundanum*, c. 5, in cui si prevede l'intervento regio della confisca nei confronti del debitore solo se questi fraudolentemente, per sfuggire al pignoramento del suo creditore, cede i beni mobili a terzi¹⁴⁸. In questo contesto la situazione di pignoramento prospettata, non solo dal livello lucchese con la formula del *mandatum* del 789 ma anche da un contemporaneo *petituro* piacentino del 788¹⁴⁹, non sembra leggibile come segno di applicazione di un potere giurisdizionale di tipo signorile¹⁵⁰. Piuttosto induce a chiedersi perché si avverta l'esigenza di vedere quel diritto ri-garantito anche in sede di contrattazione privata.

Per i due casi di livelli, lucchese e amiatino, la *licentia pignerandi* sembra proprio messa per dar sostegno alla formula "nuova" dell'impegno a comparire su *mandatum*. La ragione, in ogni caso, visto che la *pignertio* non è sempre inserita, potrebbe stare in particolari aspetti non evidenti delle singole vicende contrattuali. Potrebbe per altro contribuire alla nostra riflessione osservare uno sculdascio carolingio della zona di Piacenza, Pietro da Niviano¹⁵¹, nel ruolo di concessionario di un livello *ad laborandum*¹⁵² che riconosce al proprio concedente la *licentia* di

¹⁴⁸ «De liberi vero hominibus qui in aliena potestate mobilem suum transferunt, ut causator (*scil. il creditore*) eorum eos pignerare non possint, placet nobis ut res eorum infiscentur quousque venientes ad audientiam iusticiam faciant». *Facere iustitiam* ancora qui è propriamente 'pagare il debito'. E d'altronde di poco cambiano, rispetto all'assetto longobardo per la gestione locale delle vertenze più semplici fra privati, le competenze degli *sculdasci* carolingi: Bougard, *La justice dans le royaume* cit., pp. 158 ss.

¹⁴⁹ *ChLA XXVII*, n. 829. Si tratta di un contratto *ad laborandum* per 20 anni nella forma antica tradizionale del *libellus petitionis* dato su di una terra dal diacono Senepert, custode di S. Savino di Piacenza, col consenso del vescovo di Piacenza, a un certo Loboald. Di seguito alla formula della pena prevista per entrambi i contraenti, per Loboald si aggiunge: «Et si menime persolserit ipse Loboald vel eius heredis, licentjam haveant actoris sancti Savini eos per se ipsos pignerare et destringere».

¹⁵⁰ Così invece in Violante, *La signoria rurale nel secolo X* cit., p. 348 nota 26.

¹⁵¹ Uno dei pochissimi sculdasci noti e studiati: Bougard, *Pierre de Niviano* cit.

¹⁵² Ecco un eloquente caso in cui è palese che il *laborator*, secondo il formulario del livello, un lavoratore della terra non è: non tanto per il titolo di *sculdascio* quanto piuttosto per le tante terre che il nostro Pietro avrebbe dovuto arare e vangare. Il suo patrimonio, un certo successo sociale e l'attività di prestatore in Bougard, *Pierre de Niviano* cit., p. 300.

obbligare e pignorare lui, Pietro sculdascio, negli stessi beni avuti a livello, al fine di ottenere la “legge e la giustizia”, il canone cioè e in generale ciò che gli deve: «et si menime fecerimus ad dandum vel persolvendum sicut supra legitur, licenciam abeatis tu Ornucco vel tuis eredes nos in ibidem pignorare et destringere usque in legem et iusticia vestra perquirendum»¹⁵³. E in questo caso la funzionalità tutta contrattuale di questo riconoscimento, la sua natura di garanzia prestata dal concessionario al concedente e non già quella di segno di una prerogativa di tipo signorile di quest’ultimo, è evidente e clamorosa grazie a quel che si sa dallo studio sul dossier di Pietro: quel livello nasconde una restituzione a rate – il canone, appunto, e *quella* “legge e giustizia” – di un prestito contratto dallo sculdascio col suo “padrone” concedente, il creditore¹⁵⁴. Inoltre, inserire nel documento di livello una formula atta a ribadire la licenza *destringendi et pignorandi* del proprietario per ottenere quanto gli era dovuto, non doveva spesso sortire gli effetti voluti, e significare l’esercizio di una *iurisdictio* capace di sostituire il ricorso alla giustizia fatta dai giudici¹⁵⁵.

Avviamoci alla conclusione. Andare a fare la *iustitia* avendo per iscritto dichiarato che la si riconosce come azione fatta per volontà del *dominus*; essere disponibili a compiere ciò che il *dominus* potrebbe decidere di volere come *lege e iustitia* del bene; in altre parole ammettere e rendere manifesto che il *dominus* esiste, e che il bene è suo: questo, a parer nostro, è il senso giuridico della formula che abbiamo studiato. Esso certo non esclude un aspetto economico della chiamata, che si sovrappone ai patti di residenza scritti.

Se fosse veramente così, come interpretare la presenza scritta di tale manifestazione in un contratto di livello: un segno di forza, o un

¹⁵³ *Ibid.*, doc. n. 13, p. 319: 887 giugno 2, Borla. La forma del livello è ancora quella che ha a fondamento l’antica prassi della *petitio*. Si noti per altro la corrispondenza sostanziale della struttura dell’espressione fra il livello *petitum* da Pietro al suo concedente e il *petituro* post longobardo, anch’esso piacentino del 788 (v. *supra* nota 149).

¹⁵⁴ *Ibid.*, pp. 296-297.

¹⁵⁵ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 15, 801 maggio-802 aprile. Il livello presentato al collegio dei giudici dal prete Sariperto della chiesa di S. Silvestro, che è attore contro il prete Agiprando della chiesa dipendente di S. Andrea di Pugnano perché costui non osservava gli impegni presi, conteneva la clausola della *licentia destringendi* come si vede dalla “lettura”, benché volta in terza persona, che ne fanno i giudici: «... avitare et resedere et officium facere ...in omnibu meliorare promississet eidem Deusdedit presbitero e ad successoribus eius obediens esse et ad man[datum ... (*lacuna lasciata da Manaresi che non completa neppure mandatum*)] [li]centiam aberent eum destringendi et cum benedictionem eum requirere ...».

segno di debolezza del *dominium*? Ci limitiamo a dire che è un segno del *pertinet*; e che è comunque significativo che sia stato introdotto subito, al primo consolidarsi di scritture di concessione e abbia avuto successo nel momento in cui il livello con una forma propria si stabilizza e si diffonde. E comunque, tale segno acquista uno spessore molto più significativo – forse il suo vero spessore – quando sulle *res* non si realizza solo un rapporto a due fra *dominus* e residente con contratto scritto, ma si interpongono personaggi la cui presenza a maggior ragione poteva far sentire come necessario un riconoscimento dell'origine del bene e dell'origine della proprietà.

Leggiamo ora dai livelli pisani, quello che l'importante lucchese Sundiperto riceve dal vescovo di Pisa nell'827:

hec omnia [case et res in iam]dicte loca ego lavorare et excolere faciam ut non peiuretur et censum vel [a]ngaria [pro ipsa case et] / res vos consuetudo habuisti exigere et tollere ego ipso exi<ge>re et habere debeam in mea po[testate dum] / ego advixero et ipsis hominibus qui in iamdicte case resedunt ad mandatum vestrum venire de[beant ius/ti]tja faciendo et iudicio vestro complendo. Et pro omnibus memoratis ...¹⁵⁶

Ecco la formula del *mandatum* nella versione per i più potenti: i quali sono in fondo il vero obiettivo della sua applicazione. È per loro che si vuol rendere chiaro, questa volta, chi è il padrone. Che gli uomini facciano al vescovo la *iustitia* connessa alle terre sui cui risiedono (si trattasse del canone pattuito col vescovo oralmente o per livello; dei doni o servizi consuetudinari; o fosse ridotta semplicemente a riconoscersi disponibili a ricevere un ordine, un *iudicium* su una *iustitia* da fare), è cosa scritta a limitazione del concessionario potente, per evitare che la sua presenza sulle *res* venisse percepita, dagli uomini che vi risiedevano, come proprietaria¹⁵⁷.

Sono allora figure intermediarie quelle che si profilano nelle occorrenze più difficili e assai note delle nostre formule: presenze che – forti di contratti come quello di Sundiperto e con la possibilità creata dalla fluidità delle cose di esigere le *iustitie domnice* legate a quella terra – potevano creare una confusione dalle conseguenze pericolose, che avreb-

¹⁵⁶ *Carte AAP 1*, n. 18: cfr. *supra*, nota 41.

¹⁵⁷ Oltre al livello di Sundiperto, gli altri del secolo IX che portano la formula in questa variante, sono: 876 aprile 30, 877 maggio 18 (*Carte AAP 1*, n. 26 e 27).

bero potuto minare la riconoscibilità del concedente della terra come *dominus*, proprietario di quella.

Leggiamo in un livello di una terra data dal vescovo di Piacenza, assai noto e citato:

... si de nos aut de nostros heredes aliquis homo iustitiam quesierit, ut licentiam abeat pontefice sancte ecclesie Piacentine seu vicedomino aut advocato huius ecclesie distringendum ad iustitia faciendum. Et si neclexerimus, pignerati et districti sicut ad publico pignerati esse debuimus ut iustitia ipsa faciamus sicut liberi homines arimanni exercitales¹⁵⁸

Alla luce di quanto detto, lo traduciamo così: “se qualcun’altro esigerà da noi o dai nostri eredi la *iustitia*, il potere di ordinarci di fare la *iustitia* ce l’abbia comunque il vescovo di Piacenza o il suo visdomino o il suo avvocato. E se mancheremo di farla, riconosciamo (al vescovo) la facoltà di pignorarci, affinché diamo il dovuto, come fosse l’autorità pubblica, e in quanto uomini liberi”. La seconda parte che inizia con *Et si neclexerimus*, ripropone la prospettiva di pignoramento che abbiamo visto in altri casi più sopra, con una ripetizione di concetto (perché in teoria il pignoramento era possibile solo fra uomini liberi), importante, qui, a garanzia dei livellari: «sicut liberi homines arimanni exercitales»¹⁵⁹.

E ancora, dai livelli dell’abbazia del Monte Amiata:

et si aliquit homo vos nobis quesierit ad plaito – aut advocato nostro – per iustitjam faciendum, ad mandatis nostris veniatis et iudicium nostrum adimplere debeatis¹⁶⁰.

¹⁵⁸ P. Galetti, *Le carte private della cattedrale di Piacenza*, 1 (784-848), Parma, 1978 (Deputazione di storia patria per le province parmensi, Fonti e studi, ser. 1, 9), n. 27: riproduciamo il testo con una punteggiatura diversa da quella dell’editrice, che non mette punto fermo dopo *faciendum*. Questa particolare occorrenza di *iustitia* è ricordata anche in V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell’Europa ed Europa carolingia: un’equazione da verificare*, Spoleto 1981 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, XXVII), I, pp. 293-317: 308.

¹⁵⁹ *L’auxesis*, frequente nel linguaggio giuridico sin dall’antichità, ricorre anche nella mano di certi notai altomedievali nelle definizioni formulari della condizione di libertà ed è contemplata anche in certe collezioni di *Formulae* d’oltralpe; conferisce alle espressioni un tipico ritmo solenne, quasi un tono di sacralità che ammonisce a non violare il dettato. Per rimanere in ambito italiano cfr. *Codex diplomaticus Langobardiae*, ed. G. Porro Lambertenghi, Torino 1873 (*Historiae Patriae Monumenta*, 13), n. LXXII, col. 132 (anno 800): «de personas suas omnes liberis aremannis amundis absoluti».

¹⁶⁰ *CDA*, n. 111, 834 gennaio (1-27), Chiusi, p. 235. Riproduciamo il testo con una punteggiatura diversa da quella dell’editore che dà il passo così: «et si aliquit homo

Che traduciamo così: “e se qualcuno vi chiederà di venire da noi al *plaito*¹⁶¹, o dall’avvocato nostro, per dare quanto dovete, s’intende che è su ordine *nostro* che verrete e che è *nostra* la disposizione che adempirete”.

Nella seconda metà del secolo IX i livelli di Pisa presentano delle precisazioni anche in merito a questa presenza su ordine del proprietario, che si era aggiunta un po’ come elemento “libero” alle condizioni convenute di residenza. Con queste precisazioni, si potrebbe dire che anch’essa subisce una contrattazione. La prima attestazione è dell’868¹⁶²:

[... omnes] annos in mense octuber hic Pisa ad domus episcopopat[i vest]ro (...) debeamus de argentum dinarios decem et octo boni expendibiles. *Et si utilit[as...]* a m[andato vestro venire debeamus ad iustitja faciendum et iudicio vestro audiendum et complen]dum *tres vices in annos*. Unde promitto ...

Ancora nell’877, questa volta nel livello di un concessionario “potente”¹⁶³:

vos nobis quesierit ad *plaito* aut advocato nostro, per iustitjam faciendum ad mandatis nostris veniatis, et iudicium nostrum adimplere debeatis.

¹⁶¹ Leggere *plaito* e dedurre ‘tribunale’ vorrebbe dire cedere alla visione ristretta delle cose e a una tirannia delle uniche fonti – le *notitie indicati* – che ci sono pervenute di tutte le produzioni scritte e orali in occasione di quelle riunioni che si chiamano ‘placiti’. Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che quella giurisdizionale è solo una delle molteplici funzioni del placito comitale, marchionale e comunque pubblico – dove si produce la contabilità e si ricevono quietanze delle imposte versate (Magnou-Nortier, *Note sur l’expression* cit., p. 257); dove tante sono le istanze di tipo legale che trovano attuazione che «we cannot always tell wich is wich»: C. J. Wickham, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh Century*, in *La giustizia nell’alto medioevo (secoli IX-XI)* cit., I, p. 191). A maggior ragione un *plaito* presso un proprietario può essere immaginato come quella periodica giornata (o più) d’udienza, in cui si decidono contratti e patti e, coi notai accanto, si scrivono, in cui si riscuotono censi e si possono dare in genere disposizioni ai *ministeriales* e agli uomini. Per l’introduzione del termine in Italia v. Bougard, *La justice dans le royaume* cit., p. 135. Non escluderei anche un contributo alla formazione dell’ipocoristico *placito* dell’espressione quasi formulare nelle *notitie* del ‘giorno stabilito’, *placito die / constituto die*: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 15, p. 43, «ut ipsam cartulam ante nos in iudicio adducere. Qui in *placito die* adduxit...»; *ibid.*, n. 51, p. 170: «constituto vero die utrumque ante nos in iudicio reversi...»; *ibid.*, n. 61, p. 222: «dedit vuadia de *plaido* [scil. *die*]. In *constituto die* in eadem curte ducale...». Per il significato di patto e di documento di livello nella lingua volgare delle parti, e talora dei notai, v. *supra* nota 21.

¹⁶² 868 marzo: *Carte AAP 1*, n. 25. Si tratta del livello dato dal vescovo al prete Sindipertu, che abbiamo discusso: v. *supra*, nota 72.

¹⁶³ 877 maggio 18: *Carte AAP 1*, n. 27. È quello dato sempre dal vescovo a Teudici, rogato a Lucca, già nella forma del «Manifestus sum ego quia»: v. *supra*, nota 49.

Nisi pro omni census et iustitia exinde tibi vel ad successoribus tuis ad pars ipsius episcopatus vestro sancte Marie per singulos annos per omnes mense m<a>gio census reddere debeamus per nos aut per misso nostro vobis vel ad misso vestro ad ipso domo aut super ipso altario sancte Marie ponere et perexolvere debeamus argentum denarios bonos expendiviles numerum sexaginta. *Et si oportum fuerit*, hominibus illis, qui in ipsis casis quas nobis dedisti habitantes fuerit, ad placitum adducendum nos eos vobis in civitate Pisa *duo vices in annos* venire faciamus legem et iustitia faciendum tantum. Et si a nos vobis ...

Si utilitas, si oportum fuerit e soprattutto il limite preciso delle volte (*duo vices in anno, una vices in anno*) in cui presentarsi a fare servizio o presenza dal vescovo¹⁶⁴ cambiano certo volto all'impegno di *venire ad mandatum*.¹⁶⁵ Ne abbiamo sempre maggiormente sottolineato, per cogliere meglio il senso, il valore giuridico – del *potere* sulle cose – tenendone presente e presupposto, ma in margine, un certo significato economico che doveva pur aver avuto, sia per il proprietario sia per il concessionario. Ora, la constatazione di queste contrattate limitazioni alle presenze ripropongono la considerazione di quest'ultimo significato.

¹⁶⁴ Un'indagine condotta sulle indicazioni del mese di versamento dei censi nei livelli del vescovo di Pisa, indica che nel secolo X sono attestati tutti i mesi – eccetto luglio – per i pagamenti presso la corte episcopale di S. Giorgio a Pisa. Il mese di luglio può dunque essere una mancanza dovuta alla tradizione. Fuori dalla corte cittadina del vescovo, abbiamo per Lorenzana pagamenti in agosto e settembre; presso la pieve di S. Torpé, a febbraio. Ragionevolmente possiamo presumere che anche per i centri vescovili periferici le raccolte di *reddita* avvenissero ogni mese. Il *census* è sempre in denaro ed è quindi probabile che la scelta del mese assegnato ai singoli livellari fosse determinata da una razionalizzazione delle entrate, cercando di garantire una loro affluenza regolare e continua. Le attestazioni dei livelli vescovili del secolo IX darebbero invece l'impressione di una cadenza bimestrale delle raccolte. I risultati sui documenti, più numerosi, del secolo X ci convincono a pensare valida anche per il IX la possibilità che i versamenti si potessero verificare presso l'episcopio mensilmente: che, in altre parole, potesse esserci mensilmente un *placito* del vescovo o del suo avvocato per raccogliere censi, fare contratti (analogo risultato si ottiene osservando le date della documentazione) e altro. Si capisce perché si potesse dire di inviare gli uomini alla corte episcopale una, due, tre volte all'anno, come dicono le occorrenze che riportiamo nella nota seguente. Si noti, sempre da quelle, che il termine *placito* compare solo una volta, nel livello dell'877.

¹⁶⁵ Gli altri documenti sono: *Carte AAP 1*, nn. 30, 33, 42 (891 giugno, 902 giugno 16, 940 dicembre 21). Per un confronto coi livelli amiatini, *CDA* nn. 144 (anno 863) e 181 (anno 903): «ad mandatis nostris venire debeatis duas vice in anno pro sola iustitia faciendum si vos nos pro ipsa res aliquit ad plaito quesieri infra ipso comitato nam pro nulla alia fatigatjone»; «pro sola iusticia faciendum a mandatis nostris veniat et iudicio nostro adimpleati si nos vobis legem iudicaverimus due vici per annue ad suprascripto monasterio pro ipse ris».

La tradizione dei livelli di Pisa della prima metà del secolo X mostra che la prassi di inserire queste formule nei documenti, emessi per gran parte ancora dal vescovo, diviene sempre più rara e gradatamente si esaurisce a partire dal terzo decennio del secolo. La sua fine, almeno a Pisa, coincide con la creazione nella forma del livello – che è ora quella del «Manifestus sum ego quia» – di spazi appositi, quando non di vere e proprie formule, che esprimono la facoltà dei concessionari di dare a loro volta, e *libellario nomine*, il bene avuto a quello stesso titolo dal proprietario; che presentano come normale l'eventualità di dovere pagare il censo ad altri che non fosse il *dominus* che aveva stipulato quel contratto; che servono a dire che non le *res* del proprietario sono concesse a livello, bensì ciò che egli percepiva *per debitum et consuetudo* – che sta sempre più, ora, per l'antico *pro censum et iustitia* –, ovvero le rendite e tutti i “segni della proprietà” connessi a quelle *res*¹⁶⁶. Il profilo del *dominus* si sta dileguando dalla struttura del documento di livello. Si apre il periodo in cui proprietari e non proprietari ma detentori di diritti sulle *res* – diritti reali – imparano a giocare, con i livelli, decisamente altre carte. La prassi registra, inquadrandole, nuove presenze e tensioni sulle cose, e prepara la futura “invenzione”¹⁶⁷, nella teoria, dei *domini eminentes* e dei *domini utiles*.

(Univ. Firenze)

ANTONELLA GHIGNOLI

¹⁶⁶ La formula del *venire ad mandatum*, sia nella versione per i più potenti sia in quella per i più modesti livellari, è presente per il X secolo solo in: 902 maggio 18, 902 giugno 16, 927 febbraio 20 (*Carte AAP 1*, nn. 32, 33, 37).

¹⁶⁷ Irrinunciabile in merito il rinvio a P. Grossi, *Proprietà (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 37, Milano 1988, pp. 226-254; Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 603-665.

APPENDICE

Forme di *cartule* longobarde prima del livello¹⁶⁸

FORMA I [55, 57, 213, (215?)]

- Invocazione simbolica [55, 57, 213, 215]. Invocazione verbale [55, 57, 213, 215]
 - Datazione cronologica e apprezzazione [55, 213]
 - *Placuit igitur adque bona voluntatem convenit inter ...* [55, 57, 213, 215]¹⁶⁹.
 - Pena: per tutte e due le parti: stessa quantità di denaro: [213]; con aggiunta dei beni mobili: [55]. Senza pena, ma con condizioni di uscita: [57]
 - Formula di rogazione: *Unde hec viro duas cartula pari tinore ... ambas partis conscribere rogauimus* [55, 57] / *De quas duas conuenientia uno tinore ... scriuere rogauimus* [213]
 - Datazione topica e datazione cronologica sommaria [55, 213].
- Datazione cronologica sommaria senza datazione topica: [57]
- Sottoscrizioni degli autori: solo di una delle due parti sull'esemplare rimasto: (*promissuris* / *promissoris*): [55, 57, 213]
 - Sottoscrizioni dei testimoni: [55, 55, 213]
 - Sottoscrizione dello scrittore: *Completio* [55 (*acolutus scriptor*), 213; perduta: 57];

FORMA II [85, 86, 99]

- Invocazione simbolica [85, 86, 99]. Invocazione verbale [85, 86, 99]
- Datazione cronologica e apprezzazione: [85, 86, 99]
- *Manifestu sun ego ... quia reprometto et ispundeo atque manus mea facio tui*¹⁷⁰ [85, 86, 99]
- Pena: espressa solo per la persona che sta sulla *res* (denaro e *res mobiles* [85]; denaro [86, 99])
- Formula di rogazione: *quam meis ... cartula ... scriuere rogau* et sim. [85, 86, 99]

¹⁶⁸ I numeri fra parentesi quadre, collocati in corrispondenza di ogni sezione, indicano i documenti nell'edizione *CDL*. Le forme attestate a Lucca sono: II, IV, IV B, V, Forma 'Breve'. Le forme non attestate a Lucca: I, III, VI, VII.

¹⁶⁹ Il testo inizia con le condizioni dell'accordo talora precedute da altre dichiarazioni sullo stato delle persone, ma sempre in relazione al patto. Il tenore è confusamente nella persona ora dell'uno ora dell'altro: [55, 213, (215?)]. In terza persona, con il residente come soggetto di tutte le condizioni, fuorché delle condizioni finali che determinano la fine della residenza, e che non sono prospettate come *pena*: [57].

¹⁷⁰ Il testo inizia in prima persona con le condizioni della promessa da parte di colui che sta sulla *res* in relazione alla gestione della cosa (nessun cenno all'azione della

- Datazione topica e datazione cronologica sommaria: [85, 86, 99]
- Sottoscrizioni dell'autore (di chi promette): [85, 86, 99]
- Sottoscrizioni dei testimoni: [85, 86, 99]
- Sottoscrizione dello scrittore: *completio* [85, 99]; mancante: [86]

FORMA III [104]

- Invocazione simbolica e invocazione verbale
- Datazione cronologica e apprezzazione
- *Ideoque in Dei nomine repromitto me ego ... resedire ...*¹⁷¹
- Pena: *et si ... presumbsero ... tunc componere promitto pene auri soledas...*
- Formula di rogazione: *quam egitur manus repromissionis iscribendam rogabimus*
- Datazione topica e datazione cronologica sommaria
- Sottoscrizioni dell'autore (di chi promette)
- Sottoscrizioni dei testimoni
- Sottoscrizione dello scrittore: *completio*

FORMA IV [132, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272, 283]

- Invocazione simbolica e invocazione verbale [132, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272, 283]
- Datazione cronologica e apprezzazione [132, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272, 283]
- *Certus sum ego / Manifestum est mihi... quia petini et rogavi te ... ut ... unde et pro tua misericordia ita te me audire dignatus est ...* [132, 147, 173, 181, 202]/*Manifestum est mihi quia per cartula ... confirmasti*) [176, 238, 283]¹⁷²
- *Pro hac re promitto et manus mea facio / proinde uobis manus mea facio ...*[132, 147, 173, 181, 202]¹⁷³ / *proinde per hanc cartula repromicto* [176, 238, 272]/ *et si tu ... spondeo* [283]
- Pena: *et si ... hec omnia adimpleta non fuerint promitto esse componiturus tibi solidos* [132, 176, 202, 238, 272]. Pena collocata nella stringa *et si tu...spondeo*: [283]. Aggiunta nella formula *et presens pagina in sua permaneat firmitate*: [147, 173, 181]

concessione dell'altro): [85, 99]. Il testo inizia in prima persona con le condizioni della promessa da parte di colui che sta sulle *res* come sopra, ma preceduto da una *narratio* (*pro eo cot me ... cunfirmasti*): [86].

¹⁷¹ Il testo inizia subito (come se *ideoque* facesse seguito a un discorso precedente) in prima persona con le condizioni espresse da parte di colui che risiede nella *res*.

¹⁷² Nella *narratio* sono certi particolari presentati come vantaggi per colui che sta per promettere [132, 147 *et alii*]. Nella *narratio* viene riassunta l'azione del dare da parte del *dominus* con esplicitati tutti gli impegni di chi riceve [283].

¹⁷³ Seguono le condizioni promesse al destinatario del documento e anche autore dell'azione narrata presupposto della promessa

- Formula di rogazione: *et presens pagina ... scribere rogavi* [132]; *pro confirmatione ... scriuere rogavi* [147, 173, 181, 202, 272] / *et duas cartulas inter nos prope uno tenore conscriptas / uno tenore de parte mea ... scriuere rogauimus* [176, 238, 283]
- Dazione topica [132, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272, 283]
- Sottoscrizioni dell'autore (di chi promette) [132, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272, 283]
- Sottoscrizioni dei testimoni [132, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272]
- Sottoscrizione dello scrittore: *completio* [32, 147, 173, 176, 181, 202, 238, 272]

FORMA IV B¹⁷⁴ [242, 260, 273, 280]

- Invocazione simbolica e invocazione verbale [242, 260, 273, 280]
- Datazione cronologica e apprezzazione [242, 260, 273, 280]
- a) *manifestum est mihi quia confirmare preuideo uos* [242]
- b) *repromitto et manum mea facio ego ut* [260]
- c) *manifestum est mihi ... quia per banc cartulam confirmare preuideo ...* [273]
- d) *manifestum sum ego ... quia dedi tibi ... una casa ... tibi dare uideo ad lauorandu et meliorandu* [280]¹⁷⁵
- Pena : *et si uos hec omnia adimpleueritis et ego de ipsa casa et res foris expellere ... promitto esse componiturus* [242, 260: del doppio; 273, 280: denaro] *et bec cartulam in sua maneat firmitate* [273, 280]
- Formula di rogazione: *pro confirmatione ... scriuere precipimus/rogavi* [242, 260]; *et duas cartulas prope uno tenore conscriptas partibus meis scribere rogavi* [273, 280]
- Datazione topica [242, 260, 273, 280]
- Sottoscrizioni dell'autore: (vescovo) [242]; (non vescovo) 260, 273, 280
- Sottoscrizioni dei testimoni [242, 260, 273, 280]
- Sottoscrizione dello scrittore: *completio* [242, 273, 280]

FORMA V [139, 166, 167]¹⁷⁶

- Invocazione simbolica e invocazione verbale [139, 166, 167]
- Datazione cronologica e apprezzazione [139, 166, 167]

¹⁷⁴ Corrisponde alla forma della *cartula* ricordata in almeno due documenti della forma IV: si tratta della forma del documento emesso dal concedente, ma poteva anche essere quella di un documento che faceva seguito a una donazione con riserva di usufrutto, o anche l'esemplare di uno dei due documenti emessi quando si confermava qualcosa a qualcuno che lo avesse richiesto. La si confronti, per la prassi di richieste e conferme ad alto livello nella società longobarda, con il particolare cenno che viene fatto in CDL, n. 170, una donazione.

¹⁷⁵ Nel testo si ricordano gli obblighi di chi viene confermato.

¹⁷⁶ La costruzione è tale che oggetto della promessa è in realtà la stessa pena; tutto ciò che precede la formulazione della pena viene rappresentato come narrazione di una cosa avvenuta prima. CDL, n. 39 è strutturato in modo da accogliere in un solo testo le promesse di entrambe le parti.

– *Promittemus adque manus nostro facimus nos ... tibi ... de casa ... quem nobis ad resedendo dedisti ... in tali tenure ut ...*[139, 166, 167]¹⁷⁷

– Pena in denaro: *unde promittemus ... si bec capitula ... essemus conponituri pena nomine ...*[139, 166, 167] / *similiter promitto ego vobis ... de casa quem uobis ad resedendo dedi in tali tenure ... unde promitto uobis ... si uos ... et ego ... esse conponiturus pena nomine* [139]

– Formula di rogazione: *quam meis promissionis pagina ... scriuere rogauimus* [166, 167] / *et duas pagina uno tenure conscripse ... scriuere rogauimus* [139]

– Datazione topica [139] con datazione cronologica sommaria [166, 167]

– Sottoscrizione dell'autore del documento (promettente) [166, 167] / sottoscrizione di uno degli autori della promessa in relazione alla destinazione dell'esemplare [139]

– Sottoscrizioni dei testimoni [139, 166, 167]

– Sottoscrizione dello scrittore: *completio* [139, 166, 167]

FORMA VI [192]¹⁷⁸

– Invocazione simbolica e invocazione verbale

– Datazione cronologica

– *Manifesta causa abeo ego... eo quod ... in ea uero ratione ut ... similiter repro-mitto ego ...*¹⁷⁹

– Pena in denaro: è compresa nel momento precedente, alla fine della promessa di ciascuna delle due parti.

– Formula di rogazione: *quem enim promissionis nostre cartulam ... ex ambabus partibus scriuere rogauimus*

– Datazione topica

– Sottoscrizione di entrambi gli autori del documento

– Sottoscrizioni dei testimoni

– Sottoscrizione dello scrittore: *completio*

FORMA VII [263, 264]¹⁸⁰

– Invocazione simbolica e invocazione verbale [263, 264]

– Datazione cronologica [263, 264]

– *Consta me ... hac die firmasse et firmani te ... in tali uero tinore ... et si ego ...*

¹⁷⁷ Il testo inizia in prima persona con le condizioni promesse da colui che riceve la *res*.

¹⁷⁸ Sono accolte nello stesso testo le promesse di entrambe le parti.

¹⁷⁹ L'introduzione serve a introdurre l'antefatto che dà luogo al patto/promessa. L'antefatto, così come la promessa, è poi rappresentato dall'una e dall'altra parte, alternativamente in prima persona.

¹⁸⁰ Sono accolte nello stesso testo le promesse di entrambe le parti.

tunc spondeo ... (parla il concedente) *unde spundeo mi ego ...* (risponde il concessionario) [263, 264]

– Pena in denaro: è compresa nel momento precedente, alla fine della promessa di ciascuna delle due parti

– Formula di rogazione: *Unde due carte ... scriuere rogauimus* [263, 264]

– Datazione topica e datazione cronologica sommaria [263, 264]

– Sottoscrizione di entrambi gli autori del documento [263, 264]¹⁸¹

– Sottoscrizioni dei testimoni [263, 264]

– Sottoscrizione dello scrittore: *completio* [263, 264]

FORMA ‘BREVE’ [247]

In presentia suprascriptorum testium ... fecerunt inter se placitum e ... ut ... cum omnia (seguono le condizioni del patto di condurre e lavorare una certa *res*) *et quis ex eis ... subtrahere presumserit componerent inter se solidos ... et predicti testes rogauerunt in ipso placito esse ...*

*Actum est in suprascripta die*¹⁸²

¹⁸¹ Il primo, il concedente, sottoscrive come “firmaturi et conserbaturi”, il secondo, “repromissuri et conserbaturi”.

¹⁸² Il breve fu scritto alla fine di una carta di donazione: di qui, “suprascriptorum testium” e “suprascripta die”.